

## Lo scandalo nel CIC: significato e portata giuridica

### *Introduzione*

In questi ultimi tempi la Chiesa, come è noto per tutti noi, è stata colpita d'un certo numero di scandali, per es. abusi sessuali da parte di sacerdoti. Fatti che, per la loro natura hanno toccato il cuore dei cristiani e dei non cristiani. Curie e tribunali hanno dovuto riflettere su questi casi per trovare un modo d'affrontarli. Si sono scritti tanti articoli diversi riguardanti il tema, ma in genere con riferimento agli aspetti processuali, penali, ecc. Perciò abbiamo voluto affrontarlo nella sua realtà stessa nel presentare questa riflessione.

Lungo il testo del CIC appare diverse volte la parola scandalo, sempre con un significato negativo, sempre come qualcosa che urta o provoca turbamento, qualcosa da evitare o da riparare. Alla fine del libro VI, il c. 1399, che chiude la sezione, perfino colloca lo scandalo come un elemento determinante per una figura delittuosa, che influisce su tutta la materia penale. Il testo del canone dice: «Oltre i casi stabiliti da questa o da altre leggi, la violazione esterna della legge divina o canonica può essere punita con giusta pena o penitenza, solo quando la speciale gravità della violazione esige una punizione e urge la necessità di prevenire o riparare gli scandali»<sup>1</sup>.

Certamente su questo canone si è scritto tantissimo, perché in esso è contenuto il senso peculiare che il «principio di legalità» assume nel sistema penale canonico. Sebbene questo principio tocchi il nostro percorso (almeno tangenzialmente), vogliamo piuttosto concentrarci sul significato del termine «scandalo» lì compreso. Come tante volte succede nella lettura dei canoni, troviamo dei concetti che hanno una lunga storia dietro, e, conseguentemente, un uso comune che poche volte viene messo in discussione, e che invece può offrirci degli spunti per un arricchimento della riflessione canonistica. Non si tratta di una semplice ricerca terminologica, ma di tentare di trovare degli elementi che possano aiutare al suo utilizzo nel concreto<sup>2</sup>. Non si tratta neanche di una ricerca volta all'ambito processuale, alla sentenza, ma di mettere in luce non soltanto l'importanza dello scandalo come realtà, ma dei valori a cui lo scandalo fa riferimento.

La nostra presentazione si svilupperà attraverso tre passi: in primo luogo l'approfondimento del concetto di scandalo nelle sue radici bibliche e teologiche; in un secondo momento vogliamo esaminare il c. 1399, la sua sistemazione e il contenuto dei canoni che fanno riferimento allo scandalo e, infine, cercheremo di vedere lungo il codice le conseguenze di ciò che abbiamo trovato prima.

---

<sup>1</sup> Can. 1399. Praeter casus hac vel aliis legibus statutos, divinae vel canonicae legis externa violatio tunc tantum potest iusta quidem poena puniri, cum specialis violationis gravitas punitionem postulat, et necessitas urget scandala praeveniendi vel reparandi.

<sup>2</sup> Per capire la portata della difficoltà presentata riportiamo le parole di P.Y. Condé : «Si le scandale canonique constitue une des principales raisons de déclaration ou d'infliction des peines il ne semble pourtant pas qu'il puisse être objet d'une discussion visant à établir les faits : on ne prouve pas le scandale, pas plus que l'accusé ne pourrait se défendre de n'être pas cause de scandale. Au contraire, si, dans l'ordre canonique pénal, le scandale avait pour fonction de décrire une situation réelle et de représenter les faits, alors il serait possibles, et cela devrait même constituer un droit, d'engager une discussion sur la réalité du scandale ; des questions telles que "Y a-t-il vraiment scandale ?" devraient être les plus naturelles, nécessaires mêmes à une enquête portant sur les faits et visant à en prouver la réalité. Il est pourtant difficile d'imaginer que le juge puisse réunir des preuves de la ruine spirituelle imputable à l'accusé, pas plus d'ailleurs que celui-ci in prouverait son "innocence" ; quant au trouble porté l'ordre public, il est évidemment indéfiniment susceptible de discussion, la notion même d'ordre public, comme celle de scandale, n'ayant objectivement pas grand sens». «Le scandale canonique entre concept théologique et signe linguistique», *Revue du Droit Canonique*, 50 (2000), 249-250.

## 1. Il concetto di scandalo

### 1.1 Lo scandalo nei testi biblici

Certamente non si pretende qui di fare uno studio esegetico, che va oltre le nostre possibilità, ma di prendere sinteticamente alcuni dati ricavabili dalla Scrittura.

Due sono i verbi che toccano questo nostro tema: *proskóptō* e *skandalizō*<sup>3</sup>. In tutti e due si trova l'idea di qualcosa che urta, che fa inciampare, però mentre uno fa più riferimento alla caduta stessa, a ciò che cade, l'altro mette in risalto ciò che fa cadere, vale a dire, il paletto che fa scattare la trappola per gli animali, quindi acquista il significato del tranello che è occasione di perdizione o di peccato, impedimento, motivo d'infedeltà o di scrupoli. Sempre si tratta di una *minaccia* per la fede, sia questa matura o no<sup>4</sup>.

Lungo la Sacra Scrittura ci troviamo con due tipi di scandali: uno prodotto da Dio, da Cristo sulla croce<sup>5</sup>; l'altro prodotto dall'uomo. Il primo è inevitabile, il secondo, invece, dev'essere evitato.

Il primo si verifica quando Gesù appare agli occhi degli uomini in maniera diversa da quella aspettata, in modo umile, comune<sup>6</sup>; quando sale sulla croce ed è messo tra i ladri e con lui sembra morta tutta la speranza<sup>7</sup>. Questo scandalo –che trova il suo fondamento nei piani di Dio– si realizza per quelli che non credono in Gesù oppure hanno un'idea diversa del Messia<sup>8</sup>. Questo tipo di scandalo appartiene al modo d'essere di Dio, che quando si presenta sconvolge la vita dell'uomo, quindi appartiene alla stessa dinamica del messaggio evangelico.

Un caso del tutto diverso è quando un discepolo di Gesù può dare scandalo non in forza del messaggio evangelico, ma dal suo comportamento. In un primo approccio troviamo lo scandalo prodotto da un comportamento lecito, per la debolezza di chi lo vede. Gesù avverte i discepoli del pericolo dello scandalo e Paolo ordina a quelli che sono forti di non dare scandalo ai deboli<sup>9</sup>. Qui

<sup>3</sup> Cf. J. GHURT, «Scandalo» in L. Coenen, E. Beyreuther, H. Bietenhard (cur) *Dizionario dei concetti biblici del Nuovo Testamento*, Bologna 1976, 1930.

<sup>4</sup> Mentre il primo termine, *próskomma*, indica d'un ostacolo già esistente o appositamente creato, nel quale l'uomo incappa, ma che potrebbe essere evitato e rimosso facendo la debita attenzione (Gv 11,9-10), *scandalon* vuole significare una realtà che viene incontro, qualcosa che ha una sua entità. Cf. J. GUHRT, «Scandalo» (cf. nt. 3, più sopra) 1975.

<sup>5</sup> Nel fondo, Dio appare agli uomini come motivo di scandalo ogni volta che le sue vie s'incrociano con la sofferenza e la rinuncia. Di fatto uno dei motivi per cui tanti uomini dicono di non credere in Dio Creatore è la presenza del male, della malattia, ecc. Cf. A. DI MARINO, «Scandalo» in F. Compagnoni, G. Piana, S. Privitera (cur) *Nuovo dizionario di teologia morale*, Torino 1990, 1153.

<sup>6</sup> «Allora Gesù disse loro: “Voi tutti vi scandalizzerete per causa mia in questa notte. Sta scritto infatti: *Percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge...*”. Mt 26,31. «“Sei tu colui che deve venire o dobbiamo attenderne un altro?”. Gesù rispose: “Andate e riferite a Giovanni ciò che voi udite e vedete: *I ciechi recuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi riacquistano l'udito, i morti risuscitano, ai poveri è predicata la buona novella, e beato colui che non si scandalizza di me*”. Mt 11, 3-6.

<sup>7</sup> «...come sta scritto: Ecco che io pongo in Sion una pietra di scandalo e un sasso d'inciampo; ma chi crede in lui non sarà deluso». Rm 9,33. «Onore dunque a voi che credete; ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno scartato è divenuta la pietra angolare, sasso d'inciampo e pietra di scandalo. Loro v'inciampano perché non credono alla parola; a questo sono stati destinati». 1Pt 2:7-8.

<sup>8</sup> «Sai che i farisei si sono scandalizzati nel sentire queste parole?». Mt 15,12. «E mentre i Giudei chiedono i miracoli e i Greci cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei, stoltezza per i pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio». 1Cor 1,22-24.

<sup>9</sup> «Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino, e fosse gettato negli abissi del mare». Mt 18,6. «Cessiamo dunque di giudicarci gli uni gli altri; pensate invece a non esser causa di inciampo o di scandalo al fratello... Ora se per il tuo cibo il tuo fratello resta turbato, tu non ti comporti più secondo carità... Diamoci dunque

non si tratta di un'azione di per sé cattiva, ma di una realtà che mette a disagio, che danneggia la fede di quelli che sono più piccoli, più deboli. Quest'atteggiamento dei forti può far precipitare i fratelli più deboli nella perdizione, vanificando così l'opera del Signore<sup>10</sup>. Ancora più profondo è lo scandalo causato da chi confrontandosi col peccato, non rimane irreprensibile, si lascia sedurre dal peccato o si perde davanti alle tribolazioni<sup>11</sup>. «Lo scandalizzarsi in questo caso, consiste nello smarrimento a causa del messaggio del regno di Dio e pertanto nella defezione dal Vangelo»<sup>12</sup>. Smarrimento che Gesù ha voluto risparmiare ai suoi discepoli preparandoli alla croce<sup>13</sup>.

Gesù stesso appare come colui che, compiendo la volontà di Dio, non ha inciampato nel peccato restando fedele nella tentazione (Mt 4,6), nelle minacce di morte (Gv 11,7-10). Sulla base di ciò si presenta come contrapposta allo scandalo l'irreprensibilità dei cristiani nella prospettiva del giorno di Cristo, non come qualcosa di esterno, ma come un modo d'essere in comunione con Lui (Fil 1,9-10)<sup>14</sup>. Questo scandalo è giusto che si verifichi, anzi, se non si desse vorrebbe dire che il «sale ha perso il suo sapore» (Mt 5, 13).

Allora si può concludere che il termine scandalo ha nella Scrittura un senso molto ricco. Un senso positivo che tiene conto dell'agire di Dio e della dinamica del Vangelo, che sollecita un atteggiamento di fiducia da parte degli uomini e, specialmente, nei fedeli per accettare che Dio è Dio, che opera come vuole e non sempre il suo modo d'agire è capito dagli uomini. D'un altro canto, il credente è invitato a provocare lo scandalo del Vangelo negli uomini del suo tempo, pur sapendo che questo può portare come conseguenza quello che lo stesso Gesù ha sofferto. Allo stesso tempo, scandalo può significare che il modo d'attuare degli stessi fedeli può portare essi stessi e gli altri a peccare. Questo nel fondo indica la mancanza di fedeltà alla persona del Signore, e perciò alle sue vie.

## 1.2 Lo scandalo in San Tommaso e nel Catechismo della Chiesa Cattolica

Una volta visti gli elementi che la Sacra Scrittura ci offre, risulta d'interesse per il nostro studio, vedere, dato che il CIC non ci offre una definizione di scandalo, quali elementi di quelli che abbiamo rilevato, si ritrovano in San Tommaso e nel Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC).

---

alle opere della pace e alla edificazione vicendevole. Non distruggere l'opera di Dio per una questione di cibo! Tutto è mondo, d'accordo; ma è male per un uomo mangiare dando scandalo. Perciò è bene non mangiare carne, né bere vino, né altra cosa per la quale il tuo fratello possa scandalizzarsi». Rom 14,13-21. «Badate però che questa vostra libertà non divenga occasione di caduta per i deboli». 1Cor 8,9.

<sup>10</sup> «Non distruggere l'opera di Dio per una questione di cibo! Tutto è mondo, d'accordo; ma è male per un uomo mangiare dando scandalo». Rm 14:20.

<sup>11</sup> «Se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te: conviene che perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è occasione di scandalo, tagliala e gettala via da te: conviene che perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna». Mt 5, 29-30. «Quello che è stato seminato nel terreno sassoso è l'uomo che ascolta la parola e subito l'accoglie con gioia, ma non ha radice in sé ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o persecuzione a causa della parola, egli ne resta scandalizzato». Mt 13,20-21.

<sup>12</sup> W. MOLINSKI, «Scandalo» in K. Rahner (cur) *Sacramentum mundi*, Brescia 1974-1977, 7/8, 382-393, 388.

<sup>13</sup> «Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi». Gv 16,1.

<sup>14</sup> «...e gli disse: "Se sei Figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede"». Mt 4,6. «Gesù rispose: "Non sono forse dodici le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo mondo; ma se invece uno cammina di notte, inciampa, perché gli manca la luce"». Gv 11,9-10. «E perciò prego che la vostra carità si arricchisca sempre più in conoscenza e in ogni genere di discernimento, perché possiate distinguere sempre il meglio ed essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo...». Fil 1,9-10.

San Tommaso D'Aquino, partendo dallo scandalo come *urto, mancamento o inciampo del piede*, afferma che si tratta d'«una parola, o un'azione meno retta che offre un'occasione di caduta»<sup>15</sup>. Si tratta di un'occasione perché c'è nell'altro una qualche disposizione alla caduta, perché effettivamente «niente può predisporre per se stesso a cadere, se non ha una carenza di rettitudine: poiché ciò che è perfettamente retto, lungi dal portare alla caduta, premunisce dal cadere»<sup>16</sup>. Evidentemente si tratta di un modo riduttivo di considerare la cosa perché lo scandalo, secondo la Scrittura, può essere anche uno stimolo a mettere in discussione la propria vita davanti all'agire di Dio<sup>17</sup>.

Lo scandalo –afferma il n. 2284 del CCC– è l'atteggiamento o il comportamento che induce altri a compiere il male. Chi scandalizza si fa tentatore del suo prossimo. In primo luogo il Catechismo si fa erede della tradizione già riscontrata in San Tommaso, giacché propone soltanto l'aspetto negativo. Si tratta di un'azione che ha la capacità di far inciampare un altro e farlo cadere in un peccato, un'azione che induce a compiere il male. La gravità della colpa sarà proporzionale all'intenzionalità del tentatore (scandalo diabolico) e al danno morale per il tentato.

Un secondo elemento presentato riguarda lo *status* di chi provoca e di chi soffre lo scandalo. Sarà più grave se chi lo provoca ha un'autorità morale e giuridica: «Lo scandalo è grave quando a provocarlo sono coloro che, per natura o per funzione, sono tenuti ad insegnare e ad educare gli altri» (CCC 2284). E più avanti: «Chi usa i poteri di cui dispone in modo tale da spingere ad agire male, si rende colpevole di scandalo e responsabile del male che, direttamente o indirettamente, ha favorito» (CCC 2287)<sup>18</sup>.

Nello stesso tempo –afferma il n. 2258– se chi viene scandalizzato è uno considerato tra i piccoli saranno da ricordare le parole minacciose del Signore: «*Chi scandalizza anche uno solo di questi piccoli, [...] sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino, e fosse gettato negli abissi del mare*» (Mt 18,6).

### 1.3 Elementi dello scandalo

Se prendiamo quanto fin qui abbiamo detto troviamo che in ogni scandalo si ritrovano tre elementi:

#### 1.3.1 Un elemento attivo: l'azione o omissione d'una persona.

Questo elemento è molto importante, giacché rende evidente un punto fondamentale per lo sviluppo delle persone e della società: *l'interazione*<sup>19</sup>. Ogni membro della comunità nel suo attuare quotidiano entra in contatto con i suoi pari. In questo vivere insieme, necessariamente l'arricchimento e l'impoverimento possono verificarsi come risultato di un'azione, o di una serie d'atti. «Lo sviluppo dell'esistenza spirituale e della cultura e civiltà non viene dunque impedito solo

<sup>15</sup> «...dictum vel factum minus rectum praebens occasionem ruinae sit scandalum». S. Th. II-II, q. 43, a 1.

<sup>16</sup> «Nihil autem secundum propriam rationem disponit ad spiritualem ruinam nisi quod habet aliquem defectum rectitudinis...». S. Th. II-II, q. 43, a 1.

<sup>17</sup> Cf. W. MOLINSKI, «Scandalo» (cf. nt. 12, a pagina 3), 390.

<sup>18</sup> «Lo scandalo può essere provocato dalla legge o dalle istituzioni, dalla moda o dall'opinione pubblica. Così, si rendono colpevoli di scandalo coloro che promuovono leggi o strutture sociali che portano alla degradazione dei costumi e alla corruzione della vita religiosa, o a “condizioni sociali che, volutamente o no, rendono ardua o praticamente impossibile una condotta di vita cristiana, conformata ai precetti del Sommo Legislatore”. La stessa cosa vale per i capi di imprese i quali danno regolamenti che inducono alla frode, per i maestri che “esasperano” i loro allievi o per coloro che, manipolando l'opinione pubblica, la sviano dai valori morali». (CCC 2286)

<sup>19</sup> «Lo sviluppo personale del singolo come pure lo spiegamento culturale di gruppi sono determinati da un lato da impulsi endogeni, come idee creative e la dinamica da esse risultante, e dall'altro da spinte esogene, come l'esempio e lo scandalo». W. MOLINSKI, «Scandalo» (cf. nt. 12, a pagina 3), 382.

da incapacità o fallimento personali, ma anche da aiuti non prestati nell'educazione, nell'istruzione ecc. e appunto anche da scandalo di fatto»<sup>20</sup>.

Questa provocazione potrà verificarsi come frutto di un atto *cosciente e voluto* dall'attore o in un modo *indiretto* senza una considerazione diretta degli effetti che i suoi atti possono produrre<sup>21</sup>. Ovviamente quest'elemento non sempre deve costituire un'azione *positiva*, può produrre lo scandalo anche quell'azione attesa e mai posta, cioè, un'*omissione* (per esempio Dio che lascia morire il suo Figlio sulla croce oppure il mancato intervento dell'autorità).

Non è meno importante a questo punto *chi* sia la persona che provoca lo scandalo e il suo *rapporto* con il gruppo. Non è lo stesso se la persona si trova all'esterno del gruppo presentandosi così come una minaccia esteriore, che se fosse membro della comunità<sup>22</sup>; non è lo stesso se la persona che provoca lo scandalo svolge un ruolo importante, come per esempio l'autorità, o se è una persona comune. Ovviamente gli effetti saranno diversi, ed anche le reazioni.

### 1.3.2 Un elemento passivo: una persona che osserva l'azione scandalosa

Questo suppone nelle persone un atteggiamento d'apertura verso l'altro, verso il suo agire. Nessuno sarebbe scandalizzato né per il bene né per il male, se non ci fosse tale atteggiamento. Senza quest'elemento sarebbe molto difficile parlare di vero scandalo, giacché, come nei delitti di manifestazione della volontà (c. 1330), bisogna che ci sia qualcuno ad accogliere l'azione.

### 1.3.3 Un elemento interno: un valore che nel soggetto passivo riceve un impulso

Non esiste una società, una comunità che sia tale, senza che poggi su dei valori comuni che sostengono la sua vita. Valori che rappresentano il senso dell'esistenza del gruppo, le sue convinzioni più profonde. Nel caso dello scandalo non si tratta di qualsiasi valore, ma di quei valori che sono talmente essenziali, o almeno importanti, che il solo attacco ad essi costituisce una *minaccia* alla vita di quella società. Non si tratta di valori che appartengono ad un singolo, ma a tutti, o almeno alla maggioranza dei membri. Questo elemento ci offre la garanzia che non si tratta semplicemente della sensibilità del singolo individuo, ma di qualcosa d'essenziale per la società<sup>23</sup>. Non sempre il valore che viene minacciato è un valore positivo, come quando Gesù presenta il messaggio del Vangelo ai farisei e questi si sentono minacciati nella loro sopravvivenza politica o religiosa (Gv 11, 48)<sup>24</sup>.

Ovviamente quest'elemento soggettivo presenta una maggiore possibilità di variazioni a seconda della maggiore o minore sensibilità degli individui e dei gruppi. Ci sono dei valori che non cambiano.

<sup>20</sup> W. MOLINSKI, «Scandalo» (cf. nt. 12, a pagina 3), 382.

<sup>21</sup> Secondo San Tommaso –dobbiamo ricordare che per lui lo scandalo è sempre negativo– si ha *scandalum diabolicum*, quando chi agisce ha l'intenzione di corrompere colui che viene scandalizzato; *scandalum activum*, quando l'atto compiuto ha la proprietà di indurre all'altro al peccato; *scandalum per accidens*, quando la possibilità non viene tanto dall'atto in sé ma dalla disposizione al peccato di chi si scandalizza. E infine, *scandalum passivum*, quando l'azione è retta, ma provoca nell'altro un movimento che lo porta al peccato per la sua stessa colpa (per esempio l'invidia per il successo altrui). Cf. S. Th. II-II, q. 43. a. 1.

<sup>22</sup> Risulta interessante ciò che fa notare W. Molinski. Quando l'azione che provoca lo scandalo proviene dall'interno della società, tante volte può produrre il rilassamento delle difese, della disciplina, mentre che quando l'attacco proviene dall'esterno provoca il consolidamento del gruppo. Cf. W. MOLINSKI, «Scandalo» (cf. nt. 12, a pagina 3), 384.

<sup>23</sup> «E similmente i gruppi, che risultano dai comune legame a determinati valori personali, sono soggetti agli scandali nella misura in cui l'esistenza di questi gruppi è minacciata da attacchi rivolti ai valori che uniscono». W. MOLINSKI, «Scandalo» (cf. nt. 12, a pagina 3), 383. L'autore chiarisce la differenza tra lo scandalo e il *risentimento*. Mentre nel primo si tratta di un valore spirituale socialmente rilevante, nel secondo si tratta di un valore solo individualmente rilevante per la sua utilità o benessere. IBID, 383.

<sup>24</sup> «Se lo lasciamo fare così, tutti crederanno in lui e verranno i Romani e distruggeranno il nostro luogo santo e la nostra nazione». Gv 11,48.

Ci sono valori che esistono da sempre e possiamo dire che sono parte della vita dell'uomo. Cambia, però, la loro espressione. Cambia la loro importanza all'interno di una scala di valori. Cambia la sensibilità del gruppo a certi valori e quelli che ieri non venivano considerati oggi hanno un posto positivo o negativo di prima linea (si pensi per esempio alla possibilità di partecipazione politica, al valore della vita stessa, il diritto alla guerra, ecc.). In questo caso, inoltre, si deve tener conto che anche il soggetto attivo ha i suoi valori che vengono espressi nei suoi atti, e perciò entrano in conflitto con quelli dei soggetti passivi, con quelli della società.

### 1.3.4 La reazione da parte di quel soggetto passivo

La reazione può aversi da parte della persona o delle persone danneggiate o minacciate dall'azione compiuta, o, come accade nelle società moderne (e anche nella Chiesa), dall'intervento dell'autorità che, quando la gravità lo esige, supplisce al singolo e addirittura al gruppo, per reagire al suo posto.

Un altro elemento della reazione che dobbiamo considerare è il *tipo* di risposta. Quando Gesù, dopo aver lodato Pietro per la sua risposta, comincia a parlare della croce e viene messo in discussione da Pietro stesso, si produce la reazione di Gesù verso di lui sullo stesso livello d'un valore religioso (Mt 16, 23)<sup>25</sup>. Questa reazione la possiamo dire *adeguata* nel senso che si trova allo stesso livello dell'azione<sup>26</sup>. Quando i farisei, invece, nel testo di Gv 11,48 decidono la morte di Gesù, presentano un'argomentazione politica (per far sì che Israele non sia distrutto dai romani)<sup>27</sup>. In questo caso ci troviamo con una reazione che possiamo dire *inadeguata*, giacché si reagisce a livello politico per uno scandalo religioso. Si confondono i livelli<sup>28</sup>. Come vedremo, talvolta l'impiego d'una reazione inadeguata si ha perché non si riesce ad ottenere lo scopo con una reazione pura.

Allora dobbiamo affermare che lo scandalo evidenzia una grave messa in discussione di valori essenziali per la vita di un gruppo, provocata dall'azione d'una persona appartenente al gruppo o esterna ad esso. L'intensità della reazione dipenderà sia dalla virulenza dell'azione che dalla qualità di chi agisce in rapporto con il gruppo. Di tutti questi elementi ciò che costituisce il nucleo dello scandalo è ovviamente la ferita, lo stupore, la messa in discussione, l'attacco, la minaccia grave ad un valore, al quale segue la reazione.

## 1.d Prima conclusione

Da quanto fin qui abbiamo presentato deriva che nella sua origine, il termine scandalo faceva riferimento ad una realtà: ciò che fa inciampare e l'inciampo stesso, con un doppio senso: quello positivo di Dio Creatore e Redentore, che nel suo modo d'agire provoca gli uomini a mettere in discussione il loro modo di pensare e d'agire (si tratta di uno spiazzare l'uomo nelle sue certezze,

<sup>25</sup> «Lungi da me, satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!» (Mt 16,23)

<sup>26</sup> Sebbene Molinski utilizzi il termine *pura* e *impura*, noi preferiamo usare *adeguata/inadeguata* appunto per evitare qualsiasi riferimento ad una dimensione morale della parola pura. Cf. W. MOLINSKI, «Scandalo» (cf. nt. 12, a pagina 3), 383

<sup>27</sup> Il testo si trova nella nt. 24, a pagina 5.

<sup>28</sup> Cf. W. MOLINSKI, «Scandalo» (cf. nt. 12, a pagina 3), 383. A volte le reazioni sono fuori della misura oggettiva, perché la minaccia dei propri valori mette in moto la passionalità, la quale non può tante volte essere spenta facilmente. Con questo vogliamo dire che non si tratta di una reazione matematica, misurabile. A volte gli attori del dramma non si accorgono della mancanza di proporzione della loro reazione riguardo alla provocazione, perché giustamente ciò che entra in gioco sono i sentimenti, le passioni che si scatenano davanti alla provocazione. San Tommaso aggiunge che il *turbamento* come reazione, indica la predisposizione allo scandalo; l'*offesa* indica invece l'indignazione contro colui che pecca, e che talora può essere senza rovina [o peccato]; lo *scandalo* finalmente implica l'inciampare stesso che prepara la caduta. Cf. S. Th. II-II, q. 43. a. 1.

mettendo Dio al centro); e uno negativo quando l'agire dell'uomo può essere motivo del peccato dell'altro, per il suo stupore, che metterà in discussione la sua fede verso valori estranei alla propria fede.

Come si può vedere, la tradizione ha conservato con la parola scandalo piuttosto il significato negativo. Come vedremo, anche il CIC raccoglie soltanto il senso negativo, e possiamo domandarci qual è il suo contenuto e se quel senso positivo è presente almeno come realtà sotto un altro termine<sup>29</sup>.

## 2. Lo scandalo nel Codice

### 2.1 Lo scandalo nel c. 1399

*«Oltre i casi stabiliti da questa o da altre leggi, la violazione esterna della legge divina o canonica può essere punita con giusta pena o penitenza, solo quando la speciale gravità della violazione esige una punizione e urge la necessità di prevenire o riparare gli scandali»<sup>30</sup>.*

In primo luogo dobbiamo far notare il posto occupato dal canone in questione all'interno della normativa penale del libro VI. Il canone si trova come norma generale che chiude il libro, e più precisamente la parte II dedicata allo studio dei delitti in particolare. In questa parte il legislatore ha voluto considerare tutte le condotte che costituiscono un delitto e meritano una punizione (o ne esigono la minaccia). Perciò, se si tratta di un tipo o fattispecie penale, dobbiamo vedere l'azione esterna, la particolare gravità dell'imputabilità e la pena (c. 1321 §1). È da tener conto del fatto che per costituire un titolo separato all'interno della seconda parte, come delitto, non si tratta semplicemente di un principio generale<sup>31</sup>.

D'un altro canto, si devono applicare qui le norme riguardanti la punibilità, il soggetto passivo, l'applicazione e remissione della pena, come è stabilito nella prima parte dello stesso libro.

#### 2.1.1 Atto esterno

Dalla lettera del canone è chiaro che l'atto esterno o trasgressione esterna, è la *violazione della legge divina o canonica*. Un primo elemento che si presenta è se si tratta soltanto di leggi o sono da includere anche i decreti<sup>32</sup>. J. Sanchis sostiene che in questo caso il termine *lex* «vuol evidenziare da un lato che ci si deve riferire all'insieme dei precetti contenuti nella legge sia divina che ecclesiastica, vale a dire, nell'ordinamento canonico, e dall'altro che vengono presi in considerazione soltanto i precetti di

<sup>29</sup> Come esempio di questo riportiamo le parole di un autore: «Lo scandalo è qui inteso sia in senso teologico o proprio, cioè come fatto o detto peccaminoso non retto che possano indurre altri al male, sia in senso comune di forte meraviglia non benevola della gente». A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, Città del Vaticano 1996<sup>2</sup>, 225. In un altro contesto: «On peut distinguer trois sens de ce mot dans le Code: 1. Acte ou attitude que risque de conduire les autres fidèles a pêcher ou à commettre un délit (par exemple can. 277). – 2. Trouble de l'ordre (il faut alors "réparer le scandale", par exemple can. 1341). – 3. Émotion négative de l'opinion publique (par exemple can. 933)». J. WERMEISTER, «Scandale (scandalum)», in ID, *Petit dictionnaire de droit canonique*, Paris 1933, 185.

<sup>30</sup> Il testo latino si trova a nt. 1, a pagina 1.

<sup>31</sup> In senso contrario sostiene F. Aznar, «...en este canon se contiene un principio teórico más que una norma penal práctica». F. AZNAR, «Comentario al c. 1399» in Aa.Vv., *Código de derecho canónico*, Madrid 2001<sup>17</sup>, 732.

<sup>32</sup> Osserva giustamente J. Sanchis, che in questo caso sarebbe stato meglio dire legge divina o ecclesiastica, al posto di canonica, «poiché anche la legge divina è inserita nell'ordinamento canonico e pertanto in tale senso è anche essa una legge canonica». *La legge penale e il precetto penale*, Milano 1993, 49 nt. 94. Di questo stesso parere è V. DE PAOLIS - D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI*, Roma 2000, 368-369. Penso che sarebbe stato meglio dire ecclesiastica perché così si sarebbe fatto riferimento alla diversa autorità che emana la legge, e non tanto al corpo giuridico a cui quest'ultima appartiene. Dicendo canonica, a nostro parere, la distinzione logica non è adeguata.

natura giuridica e non quelli di carattere semplicemente morale»<sup>33</sup>. Siamo d'accordo con l'autore riguardo al fatto che ciò che conta in questo canone sono le leggi in senso giuridico formale e non semplicemente quelle della coscienza morale, e all'interno delle prime, il valore sottostante (su cui torneremo più avanti). Sarebbe invece sbagliato considerare inclusi gli obblighi sanciti mediante precetto penale, perché le leggi penali sono interpretate in modo stretto (c. 18), e anche perché al precetto è sempre annessa una sanzione.

La violazione, come azione esterna, consiste sia in un'azione positiva contraria a ciò che la norma vieta, o in un'azione negativa consistente nell'omettere di fare ciò che la norma o il precetto comandano<sup>34</sup>. Ovviamente si tratta d'atti che violano delle leggi che non sono stati prima determinati come fattispecie penali<sup>35</sup>.

Sebbene la portata del canone possa risultare chiara, rimane sempre la difficoltà di determinare il contenuto concreto della legge divina, il che rimanda la soluzione al caso concreto<sup>36</sup>.

### 2.1.2 Gravemente imputabile

Il dettato del canone dice che si tratta di un tipo di violazione particolarmente grave. Da una parte il Codice, seguendo i principi direttivi della riforma, ha cercato di diminuire i delitti tipicizzati concentrandosi su quelli particolarmente dannosi per la salvezza delle anime<sup>37</sup>.

La violazione dev'essere grave a due livelli, oggettivo e soggettivo.

a) A livello *oggettivo*: è grave la violazione di una norma importante, cioè di una norma che contiene *materia grave* o in se stessa o per le circostanze. Grave significa che produce un *male rilevante*<sup>38</sup>. Il male dev'essere rilevante rispetto alla *società ecclesiale*, a cui l'ordinamento canonico è correlato. Se il male, anche in se stesso grave, non ha alcuna rilevanza o ha scarsa rilevanza esterna per la società ecclesiale, non costituirà materia di delitto in senso canonico<sup>39</sup>. In questo senso il valore sociale minacciato dovrà essere quello che abbiamo specificato come essenziale alla società

<sup>33</sup> J. SANCHIS, *La legge penale* (cf. nt. 32 più sopra), 49. Si veda ID, «Comentario al c. 1399», in A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña (ed.) *Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico*, VI/1, Pamplona 1996, 596.

<sup>34</sup> Cf. G. MICHIELS, *De delictis et poenis. Commentarius libri V Codicis Iuris Canonici*, Parisiis – Tornaci – Romae – Neo Eboraci 1961, I, 71. «La dottrina canonistica distingue tra reati omissivi con evento e reati omissivi senza evento. Si ha il primo caso qualora affinché si verifichi l'omissione delittuosa occorre che questa sia seguita dall'evento lesivo previsto dal legislatore quale elemento costitutivo del delitto. Tale omissione è altresì definitiva come omissione spuria o impropria o viene anche classificata col termine di reato commesso mediante omissione poiché si è in presenza di un evento ben determinato ottenuto attraverso un'omissione». V. DE PAOLIS - D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa* (cf. nt. 33, più sopra), 92.

<sup>35</sup> Cf. V. DE PAOLIS - D. CITO *Le sanzioni nella Chiesa* (cf. nt. 33, più sopra), 368.

<sup>36</sup> Cf. J. SANCHIS, *La legge penale* (cf. nt. 32 più sopra), 50.

<sup>37</sup> Cf. Comm. 1 (1964), 84-85.

<sup>38</sup> È grave, per esempio, per la materia stessa, qualsiasi delitto contro la vita umana, quali l'omicidio, la mutilazione (c. 1397) e l'aborto (c. 1398). Oppure, non incluso nel CIC, il furto.

<sup>39</sup> Per esempio, la violazione dell'obbligo della Messa domenicale e degli altri giorni di precetto, anche se in se stessa è materia grave, difficilmente potrà costituire norma o precetto penale, non essendo ritenuta rilevante esteriormente per la comunità ecclesiale. «Mai può esservi un delitto che non sottenda un peccato formalmente grave; mai potrà essere tutelata penalmente una norma che non rivesta particolare interesse al fine dell'ordine pubblico e della *salus animarum*». V. DE PAOLIS - D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa* (cf. nt. 33, più sopra), 97. «È l'autore della legge o del precetto che giudica se la materia è grave in se stessa o per le circostanze. Ma il suo giudizio non è insindacabile, in modo da essere in ogni caso sufficiente o da non ammettere obiezioni o giudizi contrari. Se la materia fosse chiaramente lieve e non diventasse grave nemmeno per le circostanze, l'autore della norma o del precetto farebbe cosa vana se vi annettesse una sanzione canonica, che è sempre grave, come lo sono tutte le pene e le altre sanzioni penali stabilite dal Codice. Questo vale particolarmente per il precetto». A. CALABRESE, *Diritto penale canonico* (cf. nt. 29, a pagina 7), 36.

ecclesiale. Questa gravità permetterà che non si tratti di qualsiasi valore, né che dipenda dalla sensibilità o meno di un singolo.

b) A livello *soggettivo*: il c. 1321 che ci guida nella nostra analisi, parla di gravità senza distinguere gradi e specie. Il c. 2195 del CIC17, fonte dell'attuale 1321, non utilizzava la parola *graviter* ma *moraliter*, al fine di mettere in risalto la necessità che l'atto fosse libero, cosciente e volontario, e che ogni delitto presupponesse una colpa morale grave, e quindi un peccato formalmente grave. In questo stesso senso, quando, appunto, si è chiesto di togliere l'avverbio *graviter*, per poter includere tutte le violazioni della legge, lo si è voluto mantenere «in nome di una benignità e pastoraltà del diritto canonico, il quale interviene solo come estremo rimedio in casi indubbiamente gravi e laddove gli altri mezzi si sono mostrati insufficienti»<sup>40</sup>.

Riguardo all'imputabilità l'atto deve poter riferirsi al soggetto attivo in modo grave, cioè, per dolo o per colpa (c. 1321 §1), in quest'ultimo caso soltanto nei casi in cui la legge lo contempli (c. 1321 §2). Infatti, il c. 1399 non contempla la possibilità dell'imputabilità a titolo di colpa. In questo senso l'azione di chi provoca lo scandalo dovrà mostrare una intenzionalità speciale nel voler, almeno, trasgredire la norma divina o canonica, (la volontà di provocare lo scandalo e danneggiare così il tessuto sociale della Chiesa non è qui considerato).

### 2.1.3 Condizioni

La seconda parte del canone, introdotta dalla parola *tantum*, indica che gli elementi aggiunti saranno considerati *requisiti* perché questo canone possa essere utilizzato, essi in qualche maniera mettono in evidenza l'eccezionalità della legge<sup>41</sup>. I requisiti dovranno essere presenti simultaneamente.

Tenendo conto degli elementi riguardanti la gravità appena accennati, dovrà constare non soltanto il peso della violazione della legge, ma anche l'importanza dello scandalo che può prodursi o che si è effettivamente prodotto.

Ad una prima lettura sembrerebbe che il legislatore abbia commesso una svista in quanto la grave violazione della legge potrebbe essere una semplice ripetizione di qualcosa che si suppone nel concetto di delitto, d'accordo al c. 1321 §1<sup>42</sup>. A nostro avviso non è così. Il canone vuole rimarcare l'importanza della violazione di una legge non penale, ossia non contemplata, come una fattispecie, con la descrizione della condotta ed una pena aggiunta. Se non ci fosse una speciale gravità, allora, si potrebbe rimandare tutto al foro interno. La trasgressione e lo scandalo costituiscono due condizioni per l'applicazione del canone, ma a *due livelli diversi*. Per spiegarlo dobbiamo tornare un po' indietro.

Dall'analisi del c. 1399 sorge la possibilità di due letture diverse. Il canone potrebbe essere letto nel senso che per la gravità della violazione e la presenza (attuale o futura) dello scandalo, una persona potrebbe essere punita, come se la punizione fosse indirizzata a riparare entrambe le condizioni. Una seconda lettura sarebbe che la persona può essere punita quando il comportamento meriti la punizione per la sua gravità, e, inoltre, ci sia urgenza di riparare lo scandalo, mettendo così più in risalto la relazione tra la punizione e la violazione grave.

Da questa seconda lettura si deduce ciò che abbiamo detto prima sulla reazione alla minaccia d'un valore essenziale alla società<sup>43</sup>. Chi reagisce davanti alla condotta che minaccia l'esistenza di un valore

<sup>40</sup> V. DE PAOLIS - D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa*, (cf. nt. 33, a pagina 8), 96.

<sup>41</sup> Cf. V. DE PAOLIS - D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa* (cf. nt. 33, a pagina 8), 368.

<sup>42</sup> Can. 1321 «§ 1. Nemo punitur, nisi externa legis vel praecepti violatio, ab eo commissa, sit graviter imputabilis ex dolo vel ex culpa». Questa sarebbe l'opinione di J. SANCHIS, *La legge penale* (cf. nt. 32 a pagina 8), 52-53; si veda ID, «Comentario al c. 1399» (cf. nt. 33, a pagina 8), 596.

<sup>43</sup> Si veda il punto 1.c. 4), a pagina 6.

essenziale alla vita del gruppo, può farlo in una maniera che possiamo chiamare *adeguata* o *inadeguata*, a seconda che lo faccia allo stesso livello o ad un altro. Se la punizione fosse indirizzata direttamente alla riparazione dello scandalo, allora si verificherebbe una sorta di reazione *inadeguata*, cioè, come una specie di *vendetta* per la minaccia all'ordine stabilito, apparendo così la punizione stessa scandalosa e anti-evangelica<sup>44</sup>. Allora, come può una punizione prevenire o riparare lo scandalo? Di fatto potrebbe arginarlo, però è quasi sicuro che non lo potrebbe riparare<sup>45</sup>. In realtà la punizione va riferita alla trasgressione. L'intervento dell'autorità che agisce è la risposta offerta allo scandalo, il che sarebbe una reazione *adeguata*. È l'autorità con il suo intervento che lancia un messaggio alla comunità di conferma sull'attualità di certi valori o beni morali e giuridici minacciati. Diciamo che ciò che in primo luogo viene leso con la trasgressione resta ferito, ma la risposta, la reazione, dell'autorità supplisce a ciò che l'azione del trasgressore ha tolto alla società. A volte la riparazione dello scandalo è portata avanti dallo stesso soggetto trasgressore. Anche in questo caso lo scandalo si distingue dalla trasgressione e dal danno prodotto, il che vuol dire che la riparazione dello scandalo non s'identifica con l'ubbidire o con la riparazione del danno, perché alla base di essa si trova un cambiamento di atteggiamento che è un abbracciare il valore prima leso (cc. 1341, 1347 §2 o 1357 §2). Comunque, sempre dovrà verificarsi che all'azione a livello disciplinare sia data una risposta allo stesso livello, così come all'azione a livello religioso, una risposta adeguata.

Inoltre i verbi utilizzati per unire le condizioni sono diversi. Per la violazione della legge il c. 1399 usa *postulat*, vale a dire, chiedere, domandare, pretendere, come se lo stesso atteggiamento chiedesse l'intervento dell'autorità. Lo scandalo invece, viene introdotto con il verbo *urget*, spingere, mettere fretta, tormentare, ecc.. Si potrebbe dire che nel primo caso è lo stesso atteggiamento della persona a richiedere la punizione, perché è in gioco la sua salvezza (ricordiamo che si tratta d'una violazione grave di una legge divina o canonica), mentre nel secondo il soggetto è la società, il gruppo, che per la cura del suo bene esige un intervento. Così le due condizioni sono rappresentazioni dei due fini delle pene canoniche: la salvezza del singolo e il bene della comunità.

In questo modo si può affermare che la grave violazione della legge non è soltanto un presupposto, ma parte importante delle condizioni per la punizione.

#### 2.1.4 La pena

Riguardo alla pena da infliggere il canone prevede una «pena giusta». Per capire questo punto non dobbiamo perdere di vista la *gravità* dei delitti che potrebbero comprendere questo canone. Poiché il Codice ha già contemplato i delitti maggiori, restano soltanto quelli considerati «gravi», non delineati prima, ma che sempre ricoprono una gravità in relazione alla situazione. Si potrebbe dire che la gravità della violazione è qualificata dalla gravità proveniente dello scandalo possibile o compiuto.

Riguardo al tipo di pena, si tratta di una pena *facoltativa* e *indeterminata*, conforme con quello appena affermato sulla gravità dell'atto. Dipenderà sempre dalla valutazione fatta dal superiore o dal

<sup>44</sup> E in questo senso avrebbe ragione chi sostiene che si tratta di un'identificazione tra il bene, l'autorità e il diritto, e che nella società lo scandalo è una discontinuità nell'ordine della società stessa. Cf. J. WERCKMEISTER, «Théologie et droit pénal: autour du scandale» in *Revue du droit canonique* 29 (1989), 99-109, 105. Finisce l'autore dicendo: «L'utilisation de l'argument du scandale dans le code de droit canonique apparaît ainsi comme elle-même scandaleuse». ID, «Théologie et droit pénal: autour du scandale», 106.

<sup>45</sup> Certamente risulta molto strano che una norma possa punire per un effetto ancora non verificatosi. Ovviamente si potrebbe prendere qualche misura preventiva per evitare che un futuro atteggiamento lesioni la disciplina ecclesiale, ma non si può prevenire lo scandalo in sé. Da questa riflessione sorge ciò che abbiamo detto sui due livelli diversi. In questo senso si può vedere il dettato del c. 1344 3: (...il giudice può...) «sospendere l'obbligo di osservare una pena espiatoria al reo che abbia commesso delitto per la prima volta dopo aver vissuto onorevolmente e qualora non urga la necessità di riparare lo scandalo, oppure se lo stesso sia stato sufficientemente punito dall'autorità civile o si preveda che sarà punito».

giudice. «L'autorità competente, quindi, non dovrebbe far ricorso alle pene maggiori, ma soltanto a quelle medie o minori» (c. 1349)<sup>46</sup>.

De Paolis afferma che, data l'*urgenza* del caso, si deve applicare una pena espiatoria perché le censure non possono essere applicate senza il previo ammonimento indirizzato all'abbandono della condotta repressibile (c. 1347 §1)<sup>47</sup>. Noi crediamo che qui si debba fare una distinzione.

Il canone, infatti, parla di due situazioni diverse: *prevenire* e *riparare*. Se si tratta di *prevenire* lo scandalo, non sarebbe contraddittorio l'utilizzo d'una pena medicinale preceduta da un'ammonizione. In questo caso se il reo si pentisse e cambiasse il suo atteggiamento si raggiungerebbe il fine della pena e sarebbe il mezzo più efficace per evitare lo scandalo, come spiegheremo più avanti<sup>48</sup>. In tali circostanze l'applicazione affrettata di una pena espiatoria potrebbe, appunto per la pubblicità o notorietà, provocare ciò che si vuole evitare<sup>49</sup>. Inoltre si potrebbe evitare che la punizione si converta nell'offrire una «vittima espiatoria» per utilità dell'autorità. Se il reo, invece, non cambiasse il suo atteggiamento allora la pena medicinale sarebbe applicabile così come una pena espiatoria.

Se invece, si tratta di *riparare* lo scandalo, anche qui il cambio d'atteggiamento del reo potrebbe essere il mezzo più adatto per farlo. Come si vede l'*urgenza* del caso, presa come fondamento dell'utilizzo della pena espiatoria, non pensiamo che possa costituire un motivo sufficiente per punire il reo senza offrirgli la possibilità del cambiamento<sup>50</sup>. Resta sempre da sperare che l'arte, la prudenza e la saggezza dei giudici, valutando la situazione, aiutino a trovare la pena più conveniente alla situazione guardando non soltanto alla violazione grave ma anche al bene della comunità e del reo.

Riguardo al tipo di pena non può essere applicata se non una *ferendae sententiae*, perché ciò che nasce come illecito (trasgressione) è dichiarato delitto (meritevole di punizione) con la sentenza del giudice<sup>51</sup>.

## 2.2 Il valore giuridico illuminato dallo scandalo in altri canoni

Se, come abbiamo detto, il c. 1399 ci da una fattispecie penale, esso contiene un valore che deve proteggere. Un valore che non può consistere soltanto nel mantenimento dell'ordine o della

<sup>46</sup> A. CALABRESE, *Diritto penale canonico* (cf. nt. 29, a pagina 7), 366. Can. 1349 «Si poena sit indeterminata neque aliud lex caveat, iudex poenas graviore, praesertim censuras, ne irroget, nisi casus gravitas id omnino postulet; perpetuas autem poenas irrogare non potest». Al riguardo Michiels diceva: «Sat communiter asserunt Auctores poenam iustam, quae in casu infligi permittitur, non esse unam e gravibus ordinariis in C.I.C. contra delicta iure definita statutis, sed aliquam poenam minorem extraordinariam, quia “reus neque poenam ex antecessu cognoscere, neque se perfecte defendere potest”. Evidenter infligi nequit poena cuius inflictio ex ipso Codicis praescripto ad solos casus iure expresse definitos restringitur». G. MICHIELS, *De delictis et poenis*, 11 (cf. nt. 34, a pagina 8)

<sup>47</sup> E tra le pene espiatorie soltanto quelle temporanee. Cf. V. DE PAOLIS - D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa* (cf. nt. 33 a pagina 8), 369.

<sup>48</sup> Si veda a questo proposito ciò che viene detto riguardo al c. 1347 §2, a pagina 18.

<sup>49</sup> Sarebbe lo spirito del c. 1344 1 e 2 (cf. nt.83 a pagina 17) e del c. 1352 §2 («Obligatio servandi poenam latae sententiae, quae neque *declarata* sit neque sit *notoria* in loco ubi delinquens versatur, eatenus ex toto vel ex parte suspenditur, quatenus reus eam servare nequeat sine periculo gravis scandali vel infamiae»), fermo restando che in quest'ultimo canone si tratta di una pena *latae sententiae*.

<sup>50</sup> Se il reo si converte, sia per *prevenire* che per *riparare*, la comunità riceve un messaggio dalla stessa persona che ha provocato lo scandalo allo stesso livello che lo scandalo prodotto, il che è sempre desiderabile e preferibile alla sanzione.

<sup>51</sup> Cf. J. SANCHIS, *La legge penale* (cf. nt. 32 a pagina 8), 54. Per non dilungarci troppo in questa analisi, rimandiamo a questo stesso autore per ciò che tocca l'applicazione delle norme generali riguardanti l'indagine previa, il processo, l'applicazione della pena, ecc. IBID, 55-57.

disciplina in se stessi, che comunque è anche un valore, perché se fosse così basterebbe la semplice violazione grave per avere l'intervento dell'autorità. Se si chiede la presenza possibile o reale dello scandalo, vuol dire che lo scandalo qualifica tale violazione, la determina, indicando che, oltre al valore contenuto nella legge violata, c'è un altro valore, un altro bene giuridico sottostante, per cui si produce lo scandalo. Non dovrà trattarsi di un valore qualsiasi, ma di un valore importante per l'identità e la vita della Chiesa, la cui lesione produce lo scandalo. Qual è l'obbligo giuridico protetto nel c. 1399 diverso dell'ordine disciplinare?<sup>52</sup>

Per determinarlo ci sarà d'aiuto sondare nel Codice, i diversi canoni il cui contenuto poggia sul concetto di scandalo, per vedere se è implicato o meno un bene giuridico o diversi, o nessuno. La conseguenza diretta di trovare anche un singolo bene farebbe sì che questo canone non apparirebbe così indeterminato come sembra.

Il CIC utilizza la parola scandalo 28 volte. Una prima classificazione dei canoni in relazione al tempo vede lo scandalo o nel futuro, come qualcosa da *evitare* (cc. 277 §2; 933; 990; 1132; 1184 §1; 1352 §2; 1399; 1455 §3; 1560 §2; 1722), nel passato come qualcosa da *riparare* perché si è già verificato (cc. 326; 695§1; 696 §2; 703; 1211; 1318; 1328 §2; 1339 §2; 1341; 1344 §§ 3 e 4; 1347 §2; 1357 §2; 1361 §3; 1364 §2; 1394 §1; 1395 §1; 1727 §2) Un secondo criterio potrebbe essere l'entità dello scandalo, distinguendo così quei canoni che esigono un *grave* scandalo (cc. 696, 703, 1132, 1318, 1352 §2, 1364 §2), da quelli che chiedono lo scandalo semplicemente (cc. 277 §2; 326; 695§1; 933; 990; 1184 §1; 1211; 1328 §2; 1339 §2; 1341; 1344 §§ 3 e 4; 1347 §2; 1357 §2; 1361 §3; 1394 §1; 1395 §1; 1399; 1455 §3; 1560 §2; 1722; 1727 §2).

Abbiamo, però, scelto un terzo criterio che considera lo scandalo come *elemento qualificante*.

### 2.2.1 Identità di una vocazione o di un'istituzione:

Prendiamo, in primo luogo, il c. 277 §2 il cui testo afferma: «I chierici si comportino con la dovuta prudenza nei rapporti con persone la cui familiarità può mettere in pericolo l'obbligo della continenza oppure suscitare lo scandalo dei fedeli»<sup>53</sup>.

Il ministro sacro è l'uomo chiamato da Dio per svolgere un servizio a Dio e alla Chiesa. Invito che riceve una risposta d'amore, la quale si esprime giuridicamente attraverso le promesse di celibato e d'obbedienza fatte nel rito dell'ordinazione, le quali sono frutto non tanto d'un obbligo giuridico quanto di un *carisma*<sup>54</sup>. A questo è da aggiungere la povertà a cui il ministro sacro è tenuto anche se formalmente non fa alcuna promessa. Queste tre dimensioni della vita del ministro di castità celibataria, obbedienza e povertà, mettono in risalto la radicalità dell'offerta del Figlio rivolto al Padre per mezzo dello Spirito, a cui il ministro è chiamato a conformarsi. Per questo «alla verginità del cuore, significata dalla verginità fisica, non può che unirsi una povertà radicale nell'abbandono totale a Dio e un'obbedienza piena alla sua volontà»<sup>55</sup>. È così che il c. 277 §2 dev'essere letto alla luce del primo paragrafo il quale stabilisce che la continenza perfetta alla cui i chierici sono obbligati, è un mezzo per unirsi più facilmente a Cristo e con un cuore indiviso dedicarsi al servizio dei fratelli<sup>56</sup>. Il

<sup>52</sup> «El delito genérico tipificado in este canon consiste, por tanto, en la lesión de un bien o de un derecho, jurídicamente protegido, mediante el incumplimiento de una obligación jurídica, positiva o negativa, establecida por el ordenamiento canónico...». J. SANCHIS, «Comentario al c. 1399» (cf. nt. 33, a pagina 8), 596.

<sup>53</sup> Can. 277 § 2. Debita cum prudentia clerici se gerant cum personis, quarum frequentatio ipsorum obligationem ad continentiam servandam in discrimen vocare aut in fidelium scandalum vertere possit.

<sup>54</sup> Cf. G. GHIRLANDA, «Celibato e adozione di minorenni da parte di chierici», in *Periodica* (2003), 390-399.

<sup>55</sup> G. GHIRLANDA, «Celibato e adozione di minorenni da parte di chierici», (cf. nt.54, più sopra), 405.

<sup>56</sup> Can. 277 § 1. Clerici obligatione tenentur servandi perfectam perpetuamque propter Regnum coelorum continentiam, ideoque ad caelibatum adstringuntur, quod est peculiare Dei donum, quo quidem sacri

c. 273 prescrive che i ministri sono tenuti ad una speciale obbedienza ai suoi Superiori<sup>57</sup>, e il c. 282 §1, a sua volta, comanda loro di coltivare una vita semplice esente di tutto ciò che possa avere sapore di vanità<sup>58</sup>.

Nella stessa luce della piena dedizione alla missione ricevuta, il c. 276 §1 dispone che il ministro è obbligato a tendere alla santità, appunto per essere dispensatore dei misteri della fede ai suoi fratelli<sup>59</sup>. Infine, il c. 285 prescrive che i chierici devono evitare tutto ciò che sia sconveniente al proprio stato (§1) o che sia ad esso estraneo (§2)<sup>60</sup>. Il c. 277 §2 certamente tocca lo scandalo in rapporto ai peccati contro il sesto comandamento. Tuttavia, alla luce di quanto abbiamo detto non si tratta soltanto di questo, ma di tutta la vita del ministro che deve esprimere la sua unione con il Signore e la sua dedizione totale al servizio dei fratelli. Questi canoni vogliono «essere a tutela dell'identità propria del ministro sacro nella Chiesa, chiamato da Dio a consacrarsi al suo servizio e di quella porzione di popolo che è affidata alle sue cure pastorali»<sup>61</sup>. Il ministro sacro agendo *in persona Christi*, si unisce all'offerta depositando sull'altare tutta la sua vita<sup>62</sup>.

Perché si può produrre lo scandalo? Nel fondo ciò che produce scandalo è la qualità di ministro sacro celibe, dal quale si *aspetta* uno stile di vita diverso, santo. L'effetto dannoso è la perdita di fiducia nei ministri sacri come “strumenti”, come mediatori della grazia, come guide spirituali nel cammino della santità.

Accanto al c. 277 e sotto questo stesso criterio individuiamo tre canoni riguardanti i religiosi. Dice il c. 695 §1: «Un religioso dev'essere *dimesso* dall'istituto per i delitti di cui ai cann. 1397, 1398 e 1395 a meno che, per i delitti di cui al can. 1395, § 2, il Superiore non ritenga che la dimissione non sia affatto necessaria e che si possa sufficientemente provvedere in altro modo alla correzione del religioso come pure alla reintegrazione della giustizia e alla riparazione dello *scandalos*»<sup>63</sup>. Il c. 696 §1 a sua volta prescrive: «Un religioso può essere *dimesso* anche per altre cause purché siano gravi, esterne, imputabili e comprovate giuridicamente, come ad esempio: la negligenza abituale degli obblighi della vita consacrata; le ripetute violazioni dei vincoli sacri; la disobbedienza ostinata alle legittime disposizioni dei Superiori in materia grave; *un grave scandalo derivato dal comportamento colpevole* del religioso; l'ostinato appoggio o la propaganda di dottrine condannate dal magistero della Chiesa; l'adesione pubblica a ideologie inficciate di materialismo o di ateismo; l'assenza illegittima...»<sup>64</sup>.

---

ministri indiviso corde Christo facilius adhaerere possunt atque Dei hominumque servitio liberius sese dedicare valent.

<sup>57</sup> Can. 273 Clerici speciali obligatione tenentur Summo Pontifici et suo quisque Ordinario reverentiam et oboedientiam exhibendi.

<sup>58</sup> Can. 282 § 1. Clerici vitae simplicitatem colant et ab omnibus quae vanitatem sapiunt se abstineant. Conseguenza di quanto disposto in questo canone è il c. 286: Prohibentur clerici per se vel per alios, sive in propriam sive in aliorum utilitatem, negotiationem aut mercaturam exercere, nisi de licentia legitimae auctoritatis ecclesiae.

<sup>59</sup> Can. 276 § 1. In vita sua ducenda ad sanctitatem persequendam peculiari ratione tenentur clerici, quippe qui, Deo in ordinis receptione novo titulo consecrati, dispensatores sint mysteriorum Dei in servitium Eius populi.

<sup>60</sup> Can. 285 § 1. Clerici ab iis omnibus, quae statum suum dedecent, prorsus abstineant, iuxta iuris particularis praescripta. § 2. Ea quae, licet non indecora, a clericali tamen statu aliena sunt, clerici vitent.

<sup>61</sup> G. GHIRLANDA, «Adozione di minori da parti di Chierici», (cf. nt. 55, a pagina 12) Attorno nota 35.

<sup>62</sup> Cf. PAULO VI, Lettere enciclica *Sacerdotalis caelibatus* sul celibato sacerdotale, del 24 giugno 1967, in *AAS* 59 (1967) 654ss, n. 29. Vedere anche EV 2/1442.

<sup>63</sup> Can. 695 § 1. Sodalitas dimitti debet ob delicta de quibus in cann. 1397, 1398 et 1395, nisi in delictis, de quibus in Can. 1395, § 2, Superior censeat dimissionem non esse omnino necessariam et emendationi sodalitis atque restitutioni iustitiae et reparationi scandali satis alio modo consuli posse.

<sup>64</sup> Can. 696 § 1. Sodalitas dimitti etiam potest ob alias causas, dummodo sint graves, externae, imputabiles et iuridice comprobatae, uti sunt: habitualis neglectus obligationum vitae consecratae; iteratae violationes sacrorum vinculorum; pertinax inoboedientia legitimis praescriptis Superiorum in materia gravi; grave

Il c. 703 parla dello scandalo come causa d'espulsione di un religioso: «*In caso di grave scandalo esterno o nel pericolo imminente di un gravissimo danno per l'istituto, il religioso può essere espulso dalla casa religiosa immediatamente, da parte del Superiore maggiore oppure, qualora il ritardo risultasse pericoloso, dal Superiore locale col consenso del suo consiglio. Se è necessario, il Superiore maggiore curi che si istruisca il processo di dimissione a norma del diritto, oppure deferisca la cosa alla Sede Apostolica*»<sup>65</sup>.

Perché questa peculiare durezza del codice? Per capirlo dobbiamo vedere altri due canoni che mettono in evidenza quali valori sono in gioco che possono essere lesi. Il c. 607 §1 dice che la vita religiosa dev'essere «segno della vita futura». Il c. 673 afferma «L'apostolato di tutti i religiosi consiste in primo luogo nella testimonianza della loro vita consacrata, che essi sono tenuti ad alimentare con l'orazione e con la penitenza»<sup>66</sup>. Questa testimonianza si rende presente al mondo, prima che per le opere, per l'identificazione, la conformazione con Cristo povero, casto e umile di cuore (VC 72)<sup>67</sup>. Lui è l'analogato principale della consacrazione in qualsiasi modo in cui essa si concretizzi, per cui si può dire che «ogni forma di vita consacrata è missionaria e apostolica»<sup>68</sup>. In questo senso si può dire che la missione della vita consacrata è la «missione d'essere», d'accordo al carisma proprio come risposta amorosa alla chiamata del Padre, che si estende per tutta la vita come continua conversione del cuore<sup>69</sup>. Essere, in questo caso, significherà per il consacrato, l'incarnazione dei valori trascendenti, ma allo stesso tempo presenti nelle realtà concrete, come possono essere la vita, l'offerta totale a Dio, la fedeltà alla propria chiamata, ecc. «In questo modo potranno diventare *un vero segno di Cristo nel mondo*» (VC 25), contro i valori che il mondo propone e che sono opposti a quelli di Cristo.

Questa testimonianza consiste in

*«tener viva nei battezzati la consapevolezza dei valori fondamentali del Vangelo, testimoniando «in modo splendido e singolare che il mondo non può essere trasfigurato e offerto a Dio senza lo spirito delle Beatitudini». In tal modo la vita consacrata fa continuamente emergere nella coscienza del Popolo di Dio l'esigenza di rispondere con la santità della vita all'amore di Dio riversato nei cuori dallo Spirito Santo (cfr Rm 5,5),*

---

scandalum ex culpabili modo agendi sodalis ortum; pertinax sustentatio vel diffusio doctrinarum ab Ecclesiae magisterio damnatarum; publica adhaesio ideologiis materialismo vel atheismo infectis; illegitima absentia, de qua in Can. 665, § 2, per semestre protracta; aliae causae similis gravitatis iure proprio instituti forte determinatae.

<sup>65</sup> Can. 703 In casu gravis scandali exterioris vel gravissimi nocuenti instituto imminenti, sodalis statim a Superiore maiore vel, si periculum sit in mora, a Superiore locali cum consensu sui consilii e domo religiosa eici potest. Superior maior, si opus sit, dimissionis processum ad normam iuris instituendum curet, aut rem Sedi Apostolicae deferat. Nello stesso senso c. 498 §1 CCEO.

<sup>66</sup> Can. 607 § 1. Vita religiosa, utpote totius personae consecratio, mirabile in Ecclesia manifestat conubium a Deo conditum, futuri saeculi signum. Ita religiosus plenam suam consummat donationem veluti sacrificium Deo oblatum, quo tota ipsius existentia fit continuus Dei cultus in caritate. Can. 673 Omnium religiosorum apostolatus primum in eorum vitae consecratae testimonio consistit, quod oratione et paenitentia fovere tenentur.

<sup>67</sup> Cf. GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica *Vita Consacrata*, sulla vita consacrata e la sua missione nella Chiesa e nel, 25 mar. 1996, in *AAS* 88 (1996), 377-486.

<sup>68</sup> G. GHIRLANDA, «L'esortazione apostolica *Vita consacrata* continua a provocare i consacrati», in *Vita Consacrata* 34 (1998), 142.

<sup>69</sup> Cf. G. GHIRLANDA, «L'esortazione apostolica *Vita consacrata*», (vedere nt. 68 a pagina 12), 142-142. In questo senso VC 25 dice: «Le persone consacrate saranno missionarie innanzitutto approfondendo continuamente la coscienza di essere state chiamate e scelte da Dio, al quale devono perciò rivolgere tutta la loro vita ed offrire tutto ciò che sono e che hanno, liberandosi dagli impedimenti che potrebbero ritardare la totalità della risposta d'amore».

*rispecchiando nella condotta la consacrazione sacramentale avvenuta per opera di Dio nel Battesimo, nella Cresima o nell'Ordine (VC 33).*

Nei tre casi segnalati dai cc. 695 §1, 696 §1 e 703, lo scandalo è causa della dimissione o l'espulsione del soggetto<sup>70</sup>. Ci si trova davanti allo scandalo come effetto scaturito da un'azione che tocca, come nel c. 277 la vocazione, l'identità della persona. Questa identità che viene oscurata dal comportamento del singolo diventa un fatto sociale, e pertanto comunitario, quando si rende pubblico o almeno notorio. L'identità e senso dell'esistenza della vita consacrata, infatti, si trova nella sua capacità d'essere segno per il mondo, e come tale, capacità di dare un messaggio con uno stile di vita proprio. Venendo meno questo stile, viene meno la sua identità e comincia ad essere un messaggio controproducente nella Chiesa e nella comunità<sup>71</sup>.

Il c. 326 §1, invece, parla dell'associazione privata di fedeli che «... può anche essere *soppressa* dall'autorità competente se la sua attività è causa di danno grave per la *dottrina* o la *disciplina* ecclesiastica, oppure di *scandalo* per i fedeli»<sup>72</sup>. È interessante la distinzione fatta nel testo tra la dottrina, la disciplina e lo scandalo: quest'ultimo, se assumiamo la distinzione solita dei *tria munera*, sarebbe in riferimento alla santificazione della comunità.

Le associazioni nella Chiesa, hanno la finalità, secondo il c. 298 §1, di «tendere all'incremento di una vita più perfetta, o alla promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana, o ad altre opere di apostolato, quali sono iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o di carità, animazione dell'ordine temporale mediante lo spirito cristiano»<sup>73</sup>. Lo scandalo, allora, è provocato dalla contraddizione tra la finalità dell'associazione e il suo attuare, che diventa in ogni caso un'azione contraria alla testimonianza di vita che dev'essere data in tutte le sue attività.

In tutte queste tre situazioni ci troviamo davanti all'aspettativa altrui che poggia su un particolare stile di vita e di santità esigito dal ministero sacro o dalla vita consacrata o dalle finalità associative, che viene delusa. Mette in luce un qualcosa di «dovuto alla comunità» e non semplicemente un lontano «interesse giuridico», in quanto sia il ministero sacro sia la vita consacrata sia la vita associativa nella Chiesa non esistono per se stessi ma per la comunità.

## 2) I sacramenti e i sacramentali:

I canoni riguardanti i sacramenti sono: il c. 933 che tocca la celebrazione dell'Eucaristia nel tempio di una comunità non in piena comunione con la Chiesa Cattolica; il c. 990 sulla confessione mediante interprete; Infine il c. 1132 sulla cessazione dell'obbligo della conservazione del segreto in certi matrimoni. In questi casi sono protetti i canali della grazia che nutrono la comunità nella sua

<sup>70</sup> Dobbiamo far notare che differentemente dal c. 695 §1, negli altri due non necessariamente si tratta di un delitto. Di fatto questi canoni parlano di mancanza grave d'adempimento di obblighi che appartengono all'essenza della vita consacrata. In questo senso ci si colloca nella stessa linea del c. 1399.

<sup>71</sup> Risulta interessante come il c. 552 §2, 2 del CCEO presenta in maniera più chiara la distinzione tra la violazione e lo scandalo prodotto non tanto dalla violazione, ma dalla mancanza di spirito religioso («2° defectus spiritus religiosi, qui aliis scandalo esse potest, est sufficiens dimissionis causa, si repetita monitio una cum salutari paenitentia in cassum cessit»).

<sup>72</sup> Can. 326 § 1. Extinguitur christifidelium consociatio privata ad normam statutorum; supprimi etiam potest a competenti auctoritate, si eius actio in grave damnum cedit doctrinae vel disciplinae ecclesiasticae, aut scandalo est fidelium. Nel c. 577 §2 del CCEO non si parla di soppressione ma semplicemente d'opportuni rimedi («...aut scandalo est christifidelibus, remedia opportuna interim adhibere.»).

<sup>73</sup> Can. 298 § 1. In Ecclesia habentur consociationes distinctae ab institutis vitae consecratae et societatibus vitae apostolicae, in quibus christifideles, sive clerici sive laici sive clerici et laici simul, communi opera contendunt ad perfectiorem vitam fovendam, aut ad cultum publicum vel doctrinam christianam promovendam, aut ad alia apostolatus opera, scilicet ad evangelizationis incepta, ad pietatis vel caritatis opera exercenda et ad ordinem temporalem christiano spiritu animandum.

vita spirituale. È ovvia l'importanza che questi mezzi hanno per i fedeli come singoli o come comunità, quindi nei casi particolari si richiede sempre una maggiore cura affinché non sia oscurata la loro santità<sup>74</sup>.

In questo senso si capisce perché il CIC sancisce nel c. 1211 che certi luoghi sacri restano profanati quando si compiono in essi azioni ingiuriose con grande scandalo dei fedeli<sup>75</sup>. La comunità vive nel concreto storico di un posto e di un tempo. I luoghi sacri non soltanto sono un edificio o costruzione d'utilità a livello pratico, ma è dove si da culto a Dio. Sono, nei muri e negli arredi, l'espressione concreta e vicina ai fedeli di una storia di salvezza. Quando un atto rende il tempio impuro, profano, non adatto, si produce nei fedeli una rottura tra la memoria di salvezza del passato e l'impatto con altre azioni che sono contrarie al culto di Dio. In questo caso lo scandalo qualifica l'azione ingiuriosa, perché le violazioni, nonostante siano ingiuriose, di per se stesse non comportano la profanazione del luogo di culto ma solo quelle che producono lo scandalo<sup>76</sup>.

Un caso a parte costituisce il c. 1184 §1 sulla privazione delle esequie ai peccatori pubblici. Si tratta di un sacramentale e non di un sacramento, che per la sua natura, come esempio, potrebbe essere incluso nel gruppo precedente. «Se prima della morte –dice il c. 1184 §1– non diedero alcun segno di pentimento, devono essere privati delle esequie ecclesiastiche: ... 3) gli altri peccatori manifesti, ai quali non è possibile concedere le esequie senza pubblico scandalo dei fedeli»<sup>77</sup>. In questo canone si produce appunto la situazione contraria a quella dei canoni del gruppo precedente sull'identità. Se nei casi dei chierici (c. 277 §2), dei religiosi (cc. 696 §2 e 703) o dell'associazioni (c. 326 §1), esiste un'aspettativa riguardante al loro comportamento, in questo caso, è la stessa notorietà dello stile di vita del defunto a chiedere un atteggiamento coerente da parte dell'autorità, per privarlo delle esequie che hanno anche un carattere comunitario.

### 3) Criteri per vivere la giustizia

Come terzo gruppo abbiamo tutti i canoni che fanno parte della materia delle sanzioni. Come si potrà osservare non sono canoni di carattere meramente procedurale, ma di natura quasi «sapienziale» in quanto contengono fondamentalmente criteri per il giudizio del superiore o del giudice. In primo luogo il c. 1318 stabilisce il principio che le sanzioni *latae sententiae* sono riservate per i casi più gravi che possano causare lo scandalo<sup>78</sup>, vale a dire, si tratta di un tipo di pena che per la sua durezza viene utilizzata eccezionalmente. Sono riservate per quei tipi di delitti che mettono in

<sup>74</sup> Can. 933 *Iusta de causa et de licentia expressa Ordinarii loci licet sacerdoti Eucharistiam celebrare in templo alicuius Ecclesiae aut communitatis ecclesialis plenam communionem cum Ecclesia catholica non habentium, remoto scandalo.* Can. 990 *Nemo prohibetur quominus per interpretem confiteatur, vitatis quidem abusibus et scandalis atque firmo praescripto* Can. 983, § 2. Can. 1132 *Obligatio secretum servandi, de qua in Can. 1131, nt. 2, ex parte Ordinarii loci cessat si grave scandalum aut gravis erga matrimonii sanctitatem iniuria ex secreti observantia imminet, idque notum fiat partibus ante matrimonii celebrationem.*

<sup>75</sup> Can. 1211 *Loca sacra violantur per actiones graviter iniuriosas cum scandalo fidelium ibi positas, quae, de iudicio Ordinarii loci, ita graves et sanctitati loci contrariae sunt ut non liceat in eis cultum exercere, donec ritu paenitentiali ad normam librorum liturgicorum iniuria reparatur.*

<sup>76</sup> Cf. *Comm* 12 (1980) 331.

<sup>77</sup> Can. 1184 § 1. *Exequiis ecclesiasticis privandi sunt, nisi ante mortem aliqua dederint paenitentiae signa:...* 3° *alii peccatores manifesti, quibus exequiae ecclesiasticae non sine publico fidelium scandalo concedi possunt.* Il CCEO oltre c. 877, parallelo al 1184, al c. 876 §3 prende in considerazione lo scandalo col permesso per la cremazione dei corpi.

<sup>78</sup> Can. 1318 *Latae sententiae poenas ne comminetur legislator, nisi forte in singularia quaedam delicta dolosa, quae vel graviori esse possint scandalo vel efficaciter puniri poenis ferendae sententiae non possint; censuras autem, praesertim excommunicationem, ne constituat, nisi maxima cum moderatione et in sola delicta graviora.*

evidenza una particolare imputabilità e malvagità nel delinquere che non può essere punito con altri mezzi, e che inoltre sono qualificati per la loro capacità di generare scandalo.

In secondo luogo ci troviamo davanti al *delitto tentato*. Una persona che avendo posto certi atti per compiere un delitto desiste da portarlo avanti fino alla fine, vale a dire, dal consumarlo. In questa situazione il c. 1328 §1 determina che non è soggetto alla pena. Al secondo paragrafo però, presenta una eccezione. Quando l'autore ha desistito, avendo posto degli atti che conducono alla consumazione, può essere punito con una pena giusta per effetto dello scandalo, perché in questo caso quegli atti posti mettono in evidenza l'intenzione dell'autore che è conosciuta da altri<sup>79</sup>. Come nel canone seguente, l'autore non ha compiuto il delitto, perché non è arrivato a trasgredire la legge penale, ma ha innescato nei fedeli un effetto dannoso: lo scandalo.

Il c. 1339 §2, prevede che l'Ordinario «può anche riprendere, in modo appropriato alle condizioni della persona e del fatto, chi con il proprio comportamento faccia sorgere scandalo o turbi gravemente l'ordine»<sup>80</sup>, si colloca nella linea del c. 1399, giacché qui il codice offre la possibilità all'autorità di riprendere chi provoca uno scandalo. Dal dettato del canone sembra chiaro che la persona non abbia veramente commesso un delitto, ma abbia provocato lo scandalo o perturbato l'ordine. Si tratta di una norma generale e non risulta facile stabilire che tipo di condotta preveda o in quale campo si muova. Certamente non si tratta di una questione meramente disciplinare, dato che nello stesso canone lo scandalo è distinto dal turbamento dell'ordine. Si potrebbe dedurre che si tratti di una condotta che tocca dei beni spirituali basilari come abbiamo rilevato nel primo gruppo riguardante l'identità di una vocazione o di un istituto (cc. 277 §2, 695 §1, 696 §2 e 703), o nel secondo gruppo dell'uso delle “cose sante” (cc. 933, 990, 1184 §1 e 1211).

Il c. 1341, che apre la sezione sull'applicazione della pena, vale a dire, dell'intervento concreto dell'autorità, contempla la situazione dell'ordinario che deve considerare se iniziare un processo o no, tenendo conto del fatto che gli altri mezzi alternativi alla pena (correzione fraterna, riprensione, ecc.) non si sono mostrati efficaci<sup>81</sup>. Una prima osservazione è che il canone sembrerebbe confermare ciò che abbiamo detto sull'intervento dell'autorità come modo di riparare lo scandalo diversamente dal danno. Ovviamente quest'intervento dovrà essere proporzionato alla misura dello scandalo e al pentimento del reo, che con il suo nuovo atteggiamento induce il superiore a temperare la sua azione<sup>82</sup>. In questo stesso senso si colloca il c. 1344 §2, che trova nella riparazione fatta una ragione per astenersi d'imporre la pena, e il §3 che dà la possibilità al giudice di sospendere l'obbligo di ubbidire alla pena espiatoria nel caso che non urga la riparazione dello scandalo<sup>83</sup>.

<sup>79</sup> Can. 1328 § 1. Qui aliquid ad delictum patrandum egit vel omisit, nec tamen, praeter suam voluntatem, delictum consummavit, non tenetur poena in delictum consummatum statuta, nisi lex vel praeceptum aliter caveat. § 2. Quod si actus vel omissiones natura sua ad delicti executionem conducant, auctor potest paenitentiae vel remedio poenali subici, nisi sponte ab incepta delicti executione destiterit. Si autem scandalum aliudve grave damnum vel periculum evenerit, auctor, etsi sponte destiterit, iusta potest poena puniri, levior tamen quam quae in delictum consummatum constituta est.

<sup>80</sup> Can. 1339 § 2 Eum vero, ex cuius conversatione scandalum vel gravis ordinis perturbatio oriatur, etiam corripere potest, modo peculiaribus personae et facti condicionibus accommodato.

<sup>81</sup> Can. 1341 Ordinarius proceduram iudicalem vel administrativam ad poenas irrogandas vel declarandas tunc tantum promovendam curet, cum perspexerit neque fraterna correctione neque correptione neque aliis pastoralis sollicitudinis viis satis posse scandalum reparari, iustitiam restitui, reum emendari.

<sup>82</sup> Si deve tenere conto come qui si distingue lo scandalo dal danno prodotto, il quale sembrerebbe a nostro avviso, far riferimento a qualche lesione che può essere quantificata, diversamente dello scandalo, per il quale è possibile soltanto la distinzione tra *grave* o *semplice* (si veda a pagina 8).

<sup>83</sup> Can. 1344 Etiam si lex utatur verbis praeceptivis, iudex pro sua conscientia et prudentia potest: 2° a poena irroganda abstinere vel poenam mitiorem irrogare aut paenitentiam adhibere, si reus emendatus sit et scandalum reparaverit, aut si ipse satis a civili auctoritate punitus sit vel punitum iri praevideatur; 3° si reus primum post vitam laudabiliter peractam deliquerit neque necessitas urgeat reparandi scandalum,

Il c. 1347 §2 offre dei criteri per stabilire se il reo è receduto dalla contumacia<sup>84</sup>. La pena è sempre l'ultima frontiera, l'ultimo rimedio da utilizzare, perciò, nelle pene medicinali, il cui fine è la conversione del reo, questa si dovrà verificare nei fatti concreti. Danno e scandalo sono il risultato dell'atto criminale, perciò devono essere riparati, sia con un intervento dell'autorità sia con l'azione propria dell'interessato. Vanno insieme, ma non s'identificano. A volte la riparazione del danno, il fronteggiare le conseguenze dei propri atti indica che si assume la responsabilità di ripercorrere in senso contrario la via battuta, non buona, e di manifestare l'accettazione dei valori prima lesi.

Il c. 1352 §2, ancora nell'ambito dell'applicazione delle pene, contempla il caso della sospensione dell'obbligo di osservare una pena *latae sententiae* non dichiarata né notoria, quando dall'osservanza ci fosse pericolo di scandalo<sup>85</sup>. Il canone con gran senso pastorale, tenendo conto del bisogno della pubblicità, della notorietà degli atti perché si dia lo scandalo, cerca di non produrlo proprio con l'osservanza della legge penale alla lettera. Nel fondo non vuole che il rimedio abbia effetti peggiori che la malattia. Questo è un criterio importante per l'agire dell'autorità che dovremo trattare più avanti.

Il c. 1357 §2, nella sezione sulla cessazione della pena, considera il caso del confessore che rimette delle censure *latae sententiae* non dichiarate, se al penitente risulta molto duro restare in situazione di peccato mortale. Stabilisce che il confessore al momento della remissione dovrà imporre la riparazione del danno e dello scandalo<sup>86</sup>. Si tratta di una norma coerente con ciò che abbiamo detto finora: il reo dovrà mostrare una responsabilità reale di voler ridare alla comunità qualcosa che le era dovuto.

Il c. 1361 §3 ci offre una lettura molto interessante sullo scandalo. Stabilisce che la richiesta di remissione della pena non sia conosciuta, a meno che la pubblicità della richiesta non sia necessaria per la fama del reo o per riparare lo scandalo<sup>87</sup>. Anche in questo caso, il codice ha voluto tener conto della volontà manifestata dal reo e dall'autorità che offriranno alla comunità un doppio messaggio: la conversione del reo e la remissione della pena nonché l'accoglienza di tale conversione da parte dell'autorità. L'iniziativa di questa pubblicità può essere anche dello stesso reo, come un modo da lui adottato per affrontare il danno offerto alla comunità.

Tre sono i canoni che si trovano nella parte speciale del libro VI: il c. 1364 §2 che stabilisce la gravità dello scandalo come criterio per aggiungere altre pene alla scomunica *latae sententiae* per il delitto di apostasia, eresia e scisma<sup>88</sup>, il c. 1394, che considera lo scandalo come un elemento

obligationem servandi poenam expiatoriam suspendere, ita tamen ut, si reus intra tempus ab ipso iudice determinatum rursus deliquerit, poenam utriusque delicto debitam luat, nisi interim tempus decurrerit ad actionis poenalis pro priore delicto praescriptionem.

<sup>84</sup> Can. 1347 § 2. A contumacia recessisse dicendus est reus, quem delicti vere paenituerit, quique praeterea congruam damnorum et scandali reparationem dederit vel saltem serio promiserit.

<sup>85</sup> Can. 1352 § 2. Obligatio servandi poenam latae sententiae, quae neque declarata sit neque sit notoria in loco ubi delinquens versatur, eatenus ex toto vel ex parte suspenditur, quatenus reus eam servare nequeat sine periculo gravis scandali vel infamiae.

<sup>86</sup> Can. 1357 § 1. Firmis praescriptis cann. 508 et 976, censuram latae sententiae excommunicationis vel interdicti non declaratam confessarius remittere potest in foro interno sacramentali, si paenitenti durum sit in statu gravis peccati permanere per tempus necessarium ut Superior competens provideat. § 2. In remissione concedenda confessarius paenitenti onus iniungat recurrendi intra mensem sub poena reincidentiae ad Superiorem competentem vel ad sacerdotem facultate praeditum, et standi huius mandatis; interim imponat congruam paenitentiam et, quatenus urgeat, scandali et damni reparationem; recursus autem fieri potest etiam per confessarium, sine nominis mentione.

<sup>87</sup> Can. 1361 § 3. Caveatur ne remissionis petitio vel ipsa remissio divulgetur, nisi quatenus id vel utile sit ad rei famam tuendam vel necessarium ad scandalum reparandum.

<sup>88</sup> Can. 1364 § 2. Si diuturna contumacia vel scandali gravitas postulet, aliae poenae addi possunt, non excepta dimissione e statu clericali.

qualificante l'attentato matrimonio<sup>89</sup>, infine, il c. 1395 §1 che nello stesso senso del precedente mette in rilievo lo scandalo per i delitti contro il sesto comandamento<sup>90</sup>.

Perché abbiamo messo questi canoni sotto il titolo di «vivere la giustizia»? Abbiamo detto più sopra che in questi casi non si tratta di norme meramente procedurale, ma di norme *sapientziali*, perché fanno riferimento non tanto alla giustizia formale, alla legge, ma mettono in risalto la presenza illuminante della giustizia sostanziale, l'*aequitas canonica*. Lo scandalo, ancora di più in questi canoni, appare come un richiamo ad un qualche elemento che qualifica la trasgressione della norma, esigendo da parte dell'autorità un intervento che tenga conto dell'esigenze della comunità.

#### 4) I valori della verità od unità della comunità:

Un ultimo gruppo è costituito dai canoni che in genere appartengono all'ambito processuale. Questi sono: il c. 1455 §3 che considera la possibilità di imporre il segreto nei processi quando ci sia possibilità dello scandalo, il c. 1560 §2 che prende lo scandalo come criterio per la possibilità del confronto tra i testimoni, il c. 1722 sulla possibilità d'allontanamento dell'imputato dal ministero o dall'ufficio per evitare lo scandalo, difendere la libertà dei testimoni e garantire la giustizia, il c. 1727 §2, il quale presenta la mancata riparazione dello scandalo al promotore di giustizia come motivo per introdurre l'appello<sup>91</sup>.

In questi canoni, che si trovano all'interno del processo, si sta difendendo il cammino per ottenere la giustizia, o volendo, il cammino per arrivare meglio alla verità dei fatti.

## 2.c Il bene e il diritto

La domanda che ci siamo messi, come oggetto del nostro studio sui canoni che toccano lo scandalo, è stata se c'era un *bene* sottostante che i canoni considerati vogliono proteggere. La prima risposta è che lo scandalo in sé, considerato soltanto nella sua forma negativa come fa il CIC, non è un valore in se stesso ma attraverso esso viene messo in risalto un bene, un valore, che è stato leso. Qual è questo valore?

Per rispondere a questa domanda dobbiamo notare come i canoni da noi considerati e classificati in quattro gruppi appartengano a quattro libri diversi del Codice: il primo gruppo corrisponde al libro II sul Popolo di Dio, il secondo al libro IV sulla missione di santificare, il terzo al libro VI sulle sanzioni nella Chiesa e, finalmente, il quarto al VII libro che riguarda i processi. Se si guardano attentamente i primi due gruppi, essi toccano strutture essenziali della Chiesa: i ministri sacri, i

<sup>89</sup> Can. 1394 § 1. Firmo praescripto Can. 194, § 1, nt. 3, clericus matrimonium, etiam civiliter tantum, attentans, in suspensionem latae sententiae incurrit; quod si monitus non resipuerit et scandalum dare perrexerit, gradatim privationibus ac vel etiam dimissione e statu clericali puniri potest.

<sup>90</sup> Can 1395 §1 Clericus concubinarius, praeter casum de quo in Can. 1394, et clericus in alio peccato externo contra sextum Decalogi praeceptum cum scandalo permanens, suspensione puniantur, cui, persistente post monitionem delicto, aliae poenae gradatim addi possunt usque ad dimissionem e statu clericali.

<sup>91</sup> Can. 1455 § 3. Immo, quoties natura causae vel probationum talis sit ut ex actorum vel probationum evulgatione aliorum fama periclitetur, vel praebeatur ansa dissidiis, aut scandalum aliudve id genus incommodum oriatur, iudex poterit testes, peritos, partes earumque advocatos vel procuratores iureiurando astringere ad secretum servandum. Can. 1560 § 2. Si testes inter se aut cum parte in re gravi dissentiant, iudex discrepantes inter se conferre seu comparare potest, remotis, quantum fieri poterit, dissidiis et scandalo. Can. 1722. - Ad scandala praevenienda, ad testium libertatem protegendam et ad iustitiae cursum tutandum, potest Ordinarius, audito promotore iustitiae et citato ipso accusato, in quolibet processus stadio accusatum a sacro ministerio vel ab aliquo officio et munere ecclesiastico arcere, ei imponere vel interdicere commorationem in aliquo loco vel territorio, vel etiam publicam sanctissimae Eucharistiae participationem prohibere; quae omnia, causa cessante, sunt revocanda, eaque ipso iure finem habent, cessante processu poenali. Can. 1727 § 2. Promotor iustitiae appellare potest quoties censet scandali reparationi vel iustitiae restitutioni satis provisum non esse.

religiosi, e i sacramenti. Si potrebbe dire che ci mettono davanti alle persone che sono veicolo di santificazione attraverso il loro ministero, una vita santa, la testimonianza della radicalità del Vangelo, oppure davanti ai canali stessi della grazia (eucaristia e penitenza). Con lo scandalo viene toccato ciò che riguarda alla vita spirituale e il cammino di santità dei fedeli. Non dobbiamo dimenticare come i ministri sacri hanno al centro del loro servizio il ministero della parola, a torno al quale la comunità si raduna (c. 762). Parola che viene offerta non soltanto per la proclamazione orale, ma specialmente attraverso la custodia fatta di essa nella propria vita<sup>92</sup>. Parola e sacramento, il mistero della grazia e la sua spiegazione, sono al centro della comunità cristiana, perciò tutto ciò che nella Chiesa viene riferito nella sua essenza a queste realtà si troverà necessariamente al cuore della fede<sup>93</sup>.

In ultima analisi il bene che viene leso ogni volta che si produce lo scandalo è la fiducia necessaria nei mezzi di grazia e in coloro che la veicolano, mancando la quale, viene meno la partecipazione alla vita di grazia e quindi la realizzazione della vocazione personale e comunitaria alla santità.

Gli altri due libri costituiscono l'altra faccia della stessa medaglia. Se la prima rappresenta il bene spirituale, la seconda rende evidente il diritto e l'obbligo implicato nella realizzazione del bene. Qui si tratta di vedere come ristabilire quel bene che non è stato rispettato, che è stato leso. Da questo sorge la necessità di ricomporre la struttura sociale con la riparazione dello scandalo. Se nel primo gruppo la condotta della persona offriva un messaggio alla comunità di mancanza di rispetto per la consacrazione al ministero, per la vocazione, per i sacramenti, ecc., nel secondo, il fatto di dover tener conto dello scandalo per ripararlo, costituiva il bisogno di offrire un messaggio di riparazione con la stessa condotta del reo, oppure con l'intervento della autorità, che dovrà essere contrassegnato di quella sapienza messa in rilievo dal libro VI, come abbiamo detto sopra<sup>94</sup>.

Quale sarebbe quindi questo *diritto* che sorge dalla stessa natura del bene protetto e quindi dalla necessità di riparare lo scandalo? In primo luogo non interessa tanto il nome quanto la realtà a cui vogliamo fare riferimento. In tutti questi canoni ci sembra di cogliere la *responsabilità di ciascuno* riguardo alla fede, o al cammino di santità degli altri. Anni fa era utilizzato il termine *edificazione*, adesso fuori di moda, che vuole significare che dalla nostra condotta seguono delle conseguenze di cui siamo responsabili. Questo si verifica specialmente nei casi determinati dal Codice in cui sono implicate le persone che per la loro vocazione sono emblematiche, o i mezzi offerti per la vita di grazia, che è il valore più importante per il cristiano. Forse, in un mondo che accetta più volentieri la diversità nelle espressioni personali, la parola «edificazione» ha perso il suo valore, perché veniva considerata come un atteggiamento meramente esterno, come una specie di paura dell'opinione degli altri. Senza però cercare di ristabilire quell'atteggiamento piuttosto esterno, pensiamo che lo scandalo

---

<sup>92</sup> Cf. D. ASTIGUETA, «Il *munus docendi* dei Vescovi alla luce del c. 747 §1 e del Sinodo dei vescovi del 2001», in *Periodica* 92 (2003), 32-33; e G. GHIRLANDA, «Il *munus regendi* del Vescovo alla luce del c. 381 §1 e del Sinodo dei vescovi del 2001, in *Periodica* 91 (2002), 677-693.

<sup>93</sup> Possiamo chiederci: *i laici possono provocare lo scandalo?* La risposta non è facile. In principio, lo scandalo è presentato nel Codice come il risultato dell'azione di qualche fedele che ha una certa autorità (ministero o testimonianza) nella vita della comunità. Non dobbiamo dimenticare che il campo proprio d'azione dei laici è il mondo, la gestione del temporale, dove ovviamente può produrre meno scandalo nella comunità. Perciò sembrerebbe che i laici, soltanto nella misura in cui svolgano un ufficio nella Chiesa, che implichi l'autorità (giudice, ecc.) può ledere direttamente la comunità, proprio per quello che rappresentano. Nel caso in cui un laico notoriamente portasse avanti un atteggiamento contro i valori del Vangelo, potrebbe causare scandalo se volesse ricevere l'Eucaristia o altri sacramenti. Lo scandalo in realtà lo produrrebbe il mancato intervento dell'autorità che di fatto permetterebbe tale partecipazione, contro ciò che determina il c. 915.

<sup>94</sup> Si veda a pagina 14.

mostri la necessità di ripensare il senso sociale di corpo che le nostre azioni contengono, di ricomporre il senso originario del costruire insieme la Chiesa (cf. c. 208)<sup>95</sup>.

Nei canoni che riguardano i ministri sacri e i religiosi, si tratta sempre di condotte che possano creare scandalo in altri che potrebbero essere considerati «i piccoli» di cui il Signore parla nel Vangelo (Mt. 18,6-7) oppure San Paolo (Rom 14, 20)<sup>96</sup>, cioè, le persone più esposte a confondersi per le mancanze di fedeltà dei ministri o dei religiosi che sono deputati per la loro vocazione al servizio del Popolo di Dio come *servitori* e come *espressione* della Grazia del Vangelo.

In questo stesso senso si capisce perché i cc. 1352 §2 e 1357 §2 determinano che davanti alla possibilità dello scandalo cade o viene sospeso l'obbligo di eseguire la pena, vale a dire, che il bene spirituale delle persone è *superiore* all'ordine sociale formale e che osservando alla lettera la legge si potrebbe produrre un male maggiore di quello che si vuole evitare. L'autorità si prende cura, con queste due disposizioni, del suo stesso obbligo di «edificare» sospendendo la pena. È come si attualizzasse in un altro modo il testo del c. 1752 che sancisce il bene delle anime come la legge suprema<sup>97</sup>.

### 3. *Proiezione*

Da quanto abbiamo appena osservato si possono trarre diverse conclusioni. Lo scandalo appare come un «elemento qualificante» delle diverse condotte che possono configurarsi come delitti (cc. 695 §1 e 1364 §2) oppure no (cc. 1399, 696 §1, 703 e 1339 §2). Nel suo ruolo di qualificare la condotta di un soggetto si distingue dalla trasgressione della norma, alla quale corrisponde la punizione. Non s'identifica col danno causato, nonostante tante volte appaia insieme ad esso, perché, come abbiamo visto, questo ha una sfumatura diversamente quantificabile. Pertanto né la punizione né la riparazione del danno possono sostituirsi alla riparazione dello scandalo, sebbene in certi casi la riparazione del danno da parte del trasgressore o l'imposizione della punizione da parte dell'autorità siano un modo di riparazione dello scandalo.

Abbiamo visto che lo scandalo, sebbene non protegga nessun bene giuridico, si presenta come allarme quando un bene essenziale della vita della Chiesa viene leso, come sono in particolare la figura dei ministri sacri e dei religiosi e i sacramenti, riferiti all'unico bene sottostante ad entrambi, la vita di grazia.

Questo mette in evidenza il dovere della responsabilità, specialmente di queste categorie di fedeli, di vivere radicalmente la loro vocazione in relazione alla custodia della fede del Popolo di Dio, specialmente di quelli che possono risultare feriti nel loro rapporto con Dio.

1. Ci si presentano altre domande a cui rispondere: questa responsabilità verso gli altri trova un'espressione nel Codice?
2. La reazione che, come in qualsiasi tipo di scandalo, si opera, è prudentiale e deve confrontarsi sempre con valori che non è facile mantenere in equilibrio; Quali sono questi elementi?

---

<sup>95</sup> Can. 208 *Inter christifideles omnes, ex eorum quidem in Christo regeneratione, vera viget quoad dignitatem et actionem aequalitas, qua cuncti, secundum propriam cuiusque condicionem et munus, ad aedificationem Corporis Christi cooperantur.*

<sup>96</sup> I testi si possono trovare in nt. 9 a pagina 2.

<sup>97</sup> Can. 1752 *In causis translationis applicentur praescripta canonis 1747, servata aequitate canonica et prae oculis habita salute animarum, quae in Ecclesia suprema semper lex esse debet. Il bene delle anime che si verifica anche nella cura della fama dell'autore dello scandalo. Per questo aspetto della fama si può vedere A. PEREGO, *La buona fama nella vita ecclesiale e la sua protezione nell'ordinamento canonico*, Roma 2001, 125ss.*

3. In quale misura ciò che abbiamo trovato può illuminare la nostra comprensione del c. 1399?

### 3.a La *responsabilità* nel codice

Il Codice non utilizza il termine *responsabilità* nel senso qui introdotto, ma utilizza diverse volte il termine *edificare*, giustamente non nel senso di dare un buon esempio, ma della costruzione della comunità, della Chiesa<sup>98</sup>.

Al primo posto è il c. 208 che stabilisce che «fra tutti i fedeli, in forza della loro rigenerazione in Cristo, sussiste una vera uguaglianza nella dignità e nell'agire, e per tale uguaglianza tutti cooperano all'edificazione del Corpo di Cristo, secondo la condizione e i compiti propri di ciascuno»<sup>99</sup>. Questo canone che si trova nel titolo II del libro II, riconosce un'uguaglianza fondamentale nella dignità e nel diritto/dovere di costruire il Corpo di Cristo che è la Chiesa. La base fondamentale di questa dignità e del diritto/dovere è il battesimo.

Nel c. 226 §1 si determina che chi è *sposato* deve costruire la comunità cristiana attraverso il matrimonio e la famiglia<sup>100</sup>. Questo modo di contribuire all'edificazione della comunità costituisce un modo peculiare, proprio, a cui non si può rinunciare perché costituisce una vocazione. Allo stesso modo il c. 275 §1 sottolinea il valore della unità del *presbiterio* in ordine alla edificazione del Corpo di Cristo<sup>101</sup>.

Il c. 573 §1, che introduce la sezione sulla *vita consacrata*, dichiara che i consacrati per un nuovo titolo si danno a Dio per la glorificazione del suo nome, per l'edificazione della Chiesa e la salvezza del mondo<sup>102</sup>. È interessante notare come a questo punto venga distinta la dimensione personale e la dimensione comunitaria, dove giustamente l'edificazione è rapportata direttamente alla comunità. Appare così l'edificazione come un'espressione profonda della carità che ha motivato la consacrazione e si concretizza nel rapporto comunitario. Nello stesso libro il c. 619, alludendo ai superiori religiosi, mette in risalto il loro compito d'edificare la comunità fraterna in Cristo, con un unico scopo, affinché la comunità cerchi e ami Dio sopra ogni cosa<sup>103</sup>. Ma questo compito non compete ai superiori in maniera isolata ma insieme a tutti i fratelli, perché ciò che si costruisce è il

<sup>98</sup> Il termine *edificare* viene utilizzato all'interno del CIC in due forme: come sostantivo (*aedificatio-onis*) otto volte, o come verbo (*aedifico-are*), quattro. Nel primo uso viene utilizzato 5 volte in riferimento al Corpo di Cristo, della Chiesa e della comunità e tre in riferimento ad un edificio. Nel secondo uso, invece, viene utilizzato due volte per la comunità e due per l'edificio. Cf. X. OCHOA, *Index verborum ac locutionum codicis iuris canonici*, Roma 1983, 17. In questo stesso senso troviamo utilizzato questo termine all'interno del Concilio Vaticano II. Cf. ID, *Index verborum cum documentis Concilii Vaticani Secundi*, Roma 1967, 29-30.

<sup>99</sup> Il testo si trova in nt. 95, a pagina 21.

<sup>100</sup> Can. 226 § 1. Qui in statu coniugali vivunt, iuxta propriam vocationem, peculiari officio tenentur per matrimonium et familiam ad aedificationem populi Dei allaborandi.

<sup>101</sup> Can. 275 § 1. Clerici, quippe qui omnes ad unum conspirent opus, ad aedificationem nempe Corporis Christi, vinculo fraternitatis et orationis inter se uniti sint, ed cooperationem inter se prosequantur, iuxta iuris particularis praescripta.

<sup>102</sup> Can. 573 § 1. Vita consecrata per consiliorum evangelicorum professionem est stabilis vivendi forma qua fideles, Christum sub actione Spiritus Sancti pressius sequentes, Deo summe dilecto totaliter dedicantur, ut, in Eius honorem atque Ecclesiae aedificationem mundique salutem novo et peculiari titulo dediti, caritatis perfectionem in servitio Regni Dei consequantur et, praeclarum in Ecclesia signum effecti, caelestem gloriam praenuntient.

<sup>103</sup> Can. 619 Superiores suo officio sedulo incumbant et una cum sodalibus sibi commissis studeant aedificare fraternam in Christo communitatem, in qua Deus ante omnia quaeratur et diligatur. Ipsi igitur nutriant sodales frequenti verbi Dei pabulo eosque adducant ad sacrae liturgiae celebrationem. Eis exemplo sint in virtutibus colendis et in observantia legum et traditionum proprii instituti; eorum necessitatibus personalibus convenienter subveniant, infirmos sollicitè curent ac visitent, corripiant inquietos, consolentur pusillanimes, patientes sint erga omnes.

risultato dello sforzo comune e dell'azione della grazia operante nella comunità. È anche interessante vedere come l'edificazione viene resa concreta per mezzo della parola, dell'esempio e i sacramenti, la visita ai malati, la riprensione degli irrequieti, ecc. Non si tratta d'essere un modello di comportamento, ma della consapevolezza di un fine da raggiungere, dei mezzi da usare, di persone a cui fare il bene, vale a dire, si tratta di comportamenti positivi di costruzione.

Il c. 897 ci mette davanti all'*Eucaristia*. Il sacrificio eucaristico, che appare in questo canone, come punto culmine del mistero di Cristo presente nella Chiesa, è la forza che l'edifica. L'edificazione, sebbene sia frutto di un sforzo umano, ha una dimensione misteriosa, dove Cristo si fa presente nella comunità, come abbiamo già rilevato commentando il c. 619, costruendola Lui stesso, rendendo effettivo lo sforzo dei fedeli. Infine, il c. 1186 propone la venerazione della Vergine Maria e di tutti i *santi*, con il cui esempio vengono edificati i fedeli<sup>104</sup>.

Come si può osservare, non è estraneo al Codice il concetto d'edificazione, che sancito nel c. 208, trova il suo riscontro in tutte le categorie di fedeli. Si tratta di un concetto, come abbiamo detto, che mette in rapporto il singolo fedele con tutta la comunità in un piano di responsabilità per la fede altrui, che ognuno è chiamato a far crescere, d'accordo con la vocazione di ciascuno, e questo in convergenza con quelli che abbiamo chiamato "beni sacri", ordinati alla salvezza delle anime. Ritorna qui ciò che abbiamo detto all'inizio, che l'interazione è essenziale per lo sviluppo e la crescita di ogni persona e comunità<sup>105</sup>.

In questo senso possiamo affermare che lo scandalo è sempre una lesione ai valori essenziali della comunità, e perciò non dipende della sensibilità del singolo, ma da un valore oggettivo, per questo può essere considerato una mancanza di carità verso la comunità.

### 3.b L'equilibrio di valori

Tra i canoni che abbiamo esaminato, quelli che appartengono al Libro VI (1352 §2, 1357 §2 e 13261 §3)<sup>106</sup> li abbiamo chiamati «sapienziali» perché contengono dei criteri d'azione per i superiori. Di solito i superiori, l'autorità, si trovano, nei casi di scandalo, di fronte a delle situazioni che non sono semplici. A volte il loro intervento fuori della misura e del tempo può produrre più scandalo di quello che esso pretende evitare o riparare.

La Chiesa si fa presente nel mondo in tante culture ed espressioni diverse, il che suppone tante diverse sensibilità e tante maniere diverse di reagire agli scandali. Perciò un elemento di cui si dovrà tener sempre conto è la comunità stessa, non soltanto a livello oggettivo, della norma giuridica o morale, ma della *sensibilità* propria della comunità, e dei suoi bisogni, perché l'intervento (e anche la reazione dell'autore dello scandalo) possa sempre contribuire all'edificazione di essa. Poiché, chi conosce meglio la situazione particolare in cui si è verificato il delitto o la trasgressione, nonché la sensibilità della società, è l'autorità locale, questa avrà una responsabilità maggiore nell'agire tempestivamente. Dovrà tener conto non soltanto dei delitti ma anche di tutto ciò che possa costituire, anche dentro della legalità, un abuso, una insensibilità, una contraddizione con il sentire della comunità<sup>107</sup>.

<sup>104</sup> Can. 1186 Ad sanctificationem populi Dei fovendam, Ecclesia peculiari et filiali christifidelium venerationi commendat Beatam Mariam semper Virginem, Dei Matrem, quam Christus hominum omnium Matrem constituit, atque verum et authenticum promovet cultum aliorum Sanctorum, quorum quidem exemplo christifideles aedificantur et intercessione sustentantur

<sup>105</sup> Si veda a pagina 4.

<sup>106</sup> I testi si trovano, del c. 1352 §2 in nt. 85 a pagina 18, 1357 §2 in nt. 86 a pagina 18 e 1361 §3 in nt. 87 a pagina 18

<sup>107</sup> Ad esempio: quando un vescovo decide che nella sua diocesi non possono operare altri movimenti di Chiesa che quello ufficiale, quello che lui desidera, certamente ci troviamo nell'ambito della legalità, dato

Allo stesso momento in cui dovrà prendere i provvedimenti necessari, l'autorità dovrà cercare d'evitare la pubblicità delle cose, giustamente per evitare che dalla diffusione dei fatti si produca lo scandalo o possa venire lesa la buona fama del reo. Ma una volta conosciuti i fatti, dovrà valutare meglio quali siano i valori che aiutano la comunità a non perdere la fiducia nei suoi pastori, nelle istituzioni della Chiesa, per cui a volte far conoscere i provvedimenti presi aiuta in questo senso, come una dimostrazione d'una giustizia uguale per tutti. Quest'attenzione è imprescindibile per assicurare che l'intervento dell'autorità o la reazione della comunità sia allo stesso livello del valore leso<sup>108</sup>.

In questo senso si dovrà sempre cercare l'equilibrio tra il valore della norma o legge non osservate che richiedono una punizione, e l'intervento per riparare il danno, in maniera tale da far crescere la comunità e mantenere l'ordine stabilito.

### 3.c Nuova luce

Il nostro cammino arriva alla fine ed è doveroso chiederci se il nostro sforzo può offrire qualche elemento nuovo al c. 1399.

In primo luogo quando si parla dello scandalo non si fa riferimento ad una situazione vaga e senza confini, come qualche autore vuole affermare<sup>109</sup>. Ovviamente il superiore, perché si trova vicino alla situazione, e conosce la sensibilità della comunità (perché è anche parte di essa), ha gli elementi sufficienti per giudicare se la violazione e lo scandalo prodotto (o producibile) nella comunità ha entità abbastanza rilevante per rendere necessario il suo intervento. Come abbiamo visto, l'azione di chi opera lo scandalo deve attaccare dei valori appartenenti alla comunità la cui lesione può essere essenzialmente dannosa alla sua vita.

Riguardo alla prova dello scandalo basterà vedere la reazione della comunità, come si può verificare in certi luoghi dove i fedeli abbandonano silenziosamente una parrocchia o rifiutano la presenza di un determinato prete perché ha perso ogni affidabilità, ecc. (cf. c. 1741 3)<sup>110</sup>. La difesa dell'accusato dovrà versare sulla trasgressione grave o meno, e la non relazione tra il comportamento dei fedeli e le sue azioni.

---

che lui è il supremo pastore nella sua Chiesa particolare. Quando, però, questo modo d'agire va contro il sentire del suo gregge che ha il diritto di vivere la ricchezza della Chiesa, è ovvio che il suo atteggiamento, se è portato avanti ad oltranza, può nei fedeli produrre stupore, stanchezza e finalmente lo scandalo di sentirsi soffocati dal modo d'operare del pastore. Senza dubbio l'agire di quel vescovo, che pur si trova dentro della cornice legale, non può che ledere il sentire di quella porzione del Popolo di Dio, che non troverà in lui un vero pastore, qualcuno che si preoccupi delle loro necessità.

<sup>108</sup> Continuando con l'esempio del Vescovo, si potrebbe verificare il caso in cui agendo egli dentro delle sue attribuzioni, la comunità non trovasse una causa canonica per chiedere ad un'autorità superiore di intervenire. Allora, potrebbe reagire ad un altro livello, cercando una trasgressione a qualche legge canonica o civile, una azione immorale (anche minima), per esprimere il suo stupore, il suo scandalo, magari un po' gonfiato con azioni pubbliche che possano richiamare l'attenzione dell'autorità superiore. Ovviamente la reazione sarà inadeguata con rispetto al valore leso, però adatta per il fine proposto: far intervenire l'autorità con un provvedimento contro il Vescovo. Il problema è che, la comunità alla fine riuscirebbe a forzare una rinuncia o un intervento dell'autorità, lo scandalo però, non sarebbe riparato, perché resterebbe la sensazione di un qualcosa di manipolato al fine di sollecitare un intervento dell'autorità. In questo caso si tratterebbe dello scandalo dei farisei (cf. Gv 11, 48, si veda ciò che abbiamo detto a pagina 3).

<sup>109</sup> Cf. P.Y. CONDE, «Le scandale canonique entre concept théologique et signe linguistique», (cf. nt. 2 a pagina 1)

<sup>110</sup> Can. 1741 Causae, ob quas parochus a sua paroecia legitime amoveri potest, hae praesertim sunt: 3° bonae existimationis amissio penes probos et graves paroecianos vel aversio in parochum, quae praevideantur non brevi cessaturae...

Un secondo punto riguardante l'affermazione che la dichiarazione dello scandalo costituirebbe il delitto. Una prima ragione per rifiutare quest'affermazione è che non è la dichiarazione del giudice o del superiore a creare il delitto: è la stessa trasgressione e lo scandalo verificato. In questo senso non si può dire che il c. 1399 viola il principio di legalità, perché costituisce un tipo di pena aperto, ma con criteri chiari, perché lo scandalo è verificabile oggettivamente e non dipende della sensibilità del giudice o del superiore.

Un terzo punto si riferisce all'opportunità o meno del c. 1399 all'interno del CIC. Il sistema delle sanzioni del Codice s'inserisce nella dinamica della *salus animarum* in un modo molto più chiaro che tanti altri aspetti dello stesso ordinamento canonico, facendo riferimento diretto alla *aequitas canonica*. Si tratterebbe dell'appello a quella giustizia superiore che permetterebbe che l'intervento dell'autorità porti veramente alla salvezza delle anime.

Salvezza che, come principio, si verifica nei fini della pena, cioè, la conversione del reo e il ristabilimento dell'ordine. Se questo principio non esistesse, sicuramente il rigorismo legale potrebbe causare maggiori ingiustizie di quelle che pretende evitare, perché resterebbero impuniti degli atti che non costituiscono delitto però che rivelano una particolare malvagità e danno per le anime. Questo potrebbe portare all'autorità, vedendo quest'ingiustizia, ad agire ma dovrebbe farlo rispondendo allo scandalo con delle reazioni ad altro livello rispetto all'azione compiuta, il che non sarebbe costruttivo per la comunità, anzi potrebbe produrre ancora più scandalo.

Per finire, potrebbe stupire di trovare quest'indeterminatezza che sembra introdurre un principio di insicurezza all'interno dell'ordinamento canonico. In primo luogo dobbiamo dire che questo, almeno dentro il libro VI, sarebbe l'ultima delle norme indeterminate, giacché tante altre pene sono lasciate alla determinazione del giudice o del superiore, sia nella determinazione sia nell'applicazione sia nella remissione della pena. Senza dubbio il legislatore accanto al principio di legalità ha voluto esprimere la sua fiducia nei superiori e nei giudici, perché appartiene al diritto canonico questa fiducia, come da un altro canto l'offre al reo quando suppone la sua capacità di conversione. Fiducia che non comprende soltanto il compito di determinare la pena, ma anche determinare se si verificano le circostanze che fanno parte della fattispecie penale in questione, come è il caso dello scandalo<sup>111</sup>.

#### **4. Per concludere**

Il c. 1399 ci ha offerto la possibilità di approfondire il concetto di scandalo, che ha messo in luce degli elementi inaspettati. In primo luogo l'esistenza di un bene protetto: la santità e i canali della grazia che la procurano. Inoltre la presenza di un dovere/diritto di tutti i fedeli, ognuno secondo la propria vocazione, d'edificare la comunità, come attuazione del cammino di santità, e il ruolo dello scandalo che agisce come campanello d'allarme.

Inoltre ha messo in evidenza la dimensione *sapientziale* del diritto che cerca di mantenere l'equilibrio tra il bene del singolo, quello della comunità e dell'ordine sociale a ristabilire, richiamando *aequitas canonica* che fonda i provvedimenti presi per la salvezza dell'anime, andando oltre il dettato della legge formale.

Per finire quest'intervento vogliamo richiamare le parole del vecchio Eleàzaro (2Mc 6,24-28), a cui viene offerta la possibilità di risparmiarsi una morte violenta fingendo di mangiare il cibo proibito, egli pensando alla sua comunità, disse:

---

<sup>111</sup> «Per tanto, il can. 1399 compirebbe una funzione complementare ed integrativa, che garantirebbe ulteriormente l'elasticità che è peculiare del sistema penale canonico». J. SANCHIS, *La legge penale* (cf. nt. 32 en la página 8), 60. Nello stesso senso F.E. ADAMI, «Il diritto penale canonico e il principio "nullum crimen, nulla poena sine lege"», in *Ephemerides Iuris Canonici* 45 (1989) 166.

---

*“Non è affatto degno della nostra età fingere con il pericolo che molti giovani, pensando che a novanta anni Eleàzaro sia passato agli usi stranieri, a loro volta, per colpa della mia finzione, durante pochi e brevissimi giorni di vita, si perdano per causa mia e io procuri così disonore e macchia alla mia vecchiaia. Infatti anche se ora mi sottraessi al castigo degli uomini, non potrei sfuggire né da vivo né da morto alle mani dell’Onnipotente. Perciò, abbandonando ora da forte questa vita, mi mostrerò degno della mia età e lascerò ai giovani nobile esempio, perché sappiano affrontare la morte prontamente e generosamente per le sante e venerande leggi”. Dette queste parole, si avviò prontamente al supplizio.*